



Rivista di cultura economico-giuridica realizzata grazie alla collaborazione tra il **COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEGLI ODCEC PIEMONTE E VALLE D'AOSTA**, il **GRUPPO NAZIONALE ODCEC AREA LAVORO**, l'**UNIONE ITALIANA COMMERCIALISTI**, le organizzazioni dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di **BIELLA** (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella, Affidavit Commercialisti®, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella, Associazione Biellese Dottori Commercialisti e Unione Italiana Commercialisti di Biella), le **COMMISSIONI LAVORO E PREVIDENZA** degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria, Aosta, Asti, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Biella, Bologna, Caltanissetta, Casale Monferrato, Caserta, Catania, Civitavecchia, Crema, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gela, Lanciano, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Teramo, Terni, Tivoli, Torino, Tortona, Udine, Vasto, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

Direttore responsabile: **DOMENICO CALVELLI**

## IL MODELLO TORINO DI ALDO MILANESE\*

Ciò che ormai è noto come “modello Torino” è l'esemplificazione di come l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino abbia adottato negli ultimi decenni una politica volta all'interrelazione ed al confronto permanente con i propri interlocutori, siano essi soggetti pubblici o privati. Questa scelta ha portato, ad esempio e a suo tempo, alla sperimentazione di ComUnica, disposta, a livello nazionale, tra Odcec Torino, la CCIAA ed il Registro delle imprese di Torino, a convenzioni con Equitalia, con Abi regionale, con Coni regionale, alla redazione dei bilanci sociali del Comune di Torino, della Regione Piemonte, di Unioncamere Piemonte, alla partecipazione alla Camera Arbitrale del Piemonte degli Ordini professionali, alla stretta colleganza con l'Ordine degli Avvocati ed il Consiglio Notarile, al tavolo di lavoro interprofessionale, voluto dall'Ordine per l'approfondimento di tematiche di interesse collettivo, insieme ad Unioncamere, Infocamere, Cciaa, Registro delle Imprese, Direzione regionale delle entrate, Inps, Inail. E si tratta solo di esempi. La stessa compartecipazione, in qualità di Ordine maggiore numericamente, al Coordinamento Interregionale degli Ordini del Piemonte e della Valle d'Aosta, a volte esteso alla Liguria di Ponente, ha consentito di “fare sistema”, sfruttando la rete naturale di mezzi e fini creata da Istituzioni e professionisti sul territorio ed utilizzando questo modello come antidoto per tentare di attenuare gli effetti della crisi. La stessa costituzione della Fondazione “Piero Piccatti”, organizzazione senza scopo di lucro, apolitica e non confessionale integralmente partecipata dall'Ordine, ha consentito di realizzare propositi di supporto ai dottori commercialisti ed esperti contabili nell'esercizio della professione, in modo particolare valorizzandola, promuovendo iniziative dirette allo studio ed approfondimento delle materie che ne costituiscono l'oggetto e sostenendo, a

livello organizzativo, gli Ordini, fornendo loro servizi e strutture che possano coadiuvarli nell'espletamento e nella gestione delle proprie funzioni. Non ultima va ricordata la particolare propensione di Torino verso il settore “no profit”, che ha dato vita al “Centro Studi Terzo Settore” ed a numerosi manuali dedicati, ad esempio, alle Associazioni Sportive (unitamente al Coni regionale), alle Case di Riposo (unitamente alla Regione Piemonte), al progetto “Sapere Donare” (unitamente alla Direzione Regionale delle Entrate), alle Istituzioni Scolastiche (unitamente a Università degli Studi e Ministero dell'Istruzione). Crediamo concludendo che il nostro modello possa fungere da base di partenza per una nuova percezione e valorizzazione della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

\*Presidente ODCEC Torino



## VENTICINQUEMILA COMMERCIALISTI PER L'EMERGENZA GIUSTIZIA: LA PROPOSTA DI UN.I.CO. DI DOMENICO POSCA\*

Lo smaltimento dell'arretrato nella giustizia civile è la priorità del Guardasigilli Andrea Orlando che ha annunciato un decreto che «mira a favorire il ricorso alla via stragiudiziale per la soluzione delle controversie», attraverso «procedure arbitrali e la negoziazione assistita da un avvocato, mutuata dall'esperienza francese, per un accordo conciliativo che eviti il giudizio». Riteniamo che i dottori commercialisti possano dare il loro contributo alla definizione straordinaria del contenzioso civile riguardante questioni economiche dove anche l'arbitro e il negoziatore non possono prescindere dal supporto tecnico

dei commercialisti cui lo Stato, come detto, riconosce una funzione di sussidiarietà nell'espletamento di funzioni a rilevante interesse pubblico. Negli ultimi anni, soprattutto in relazione alle attività c.d. “ausiliarie”, si è registrato, infatti, un costante spostamento di funzioni dallo Stato ai professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si pensi alle funzioni di intermediazione telematica nei rapporti con il fisco. Grazie alla collaborazione fattiva dei commercialisti i data base dell'Agenzia delle Entrate sono aggiornati in tempo reale.

I commercialisti da sempre danno il loro contributo tecnico al funzionamento della giustizia. Consulenti tecnici del giudice o di parte nelle cause civili, curatori fallimentari e commissari giudiziali nelle procedure concorsuali, amministratori giudiziari di beni e aziende in sede civile e penale. Negli ultimi anni si sono poi aggiunte le funzioni di delegato alla vendita nelle procedure esecutive immobiliari e di mediatore. Componenti delle commissioni tributarie e difensori dei contribuenti nei contenziosi fiscali. Variegato e complesso il rapporto del commercialista con il funzionamento e l'organizzazione della giustizia. Ruolo e qualità professionali dei commercialisti non sono pertanto in discussione.

I professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che esercitano funzioni ausiliarie nell'ambito della giustizia presentano i seguenti numeri:

*continua a pagina 2*

*a pagina 2*

## UNA BOTTA AL CERCHIO... DI GIANLUCA TARTARO

*a pagina 3*

## DOMANDA DI PRE- CONCORDATO: UNA VISIONE AZIENDALISTICA DI UN'OPPORTUNITA' NORMATIVA DI ALESSANDRO SOLIDORO E ANTONIO MAGLIONA

dalla pagina 1

o Hanno svolto/svolgono incarichi di Tribunale: 25.840

o Hanno svolto/svolgono incarichi di consulente tecnico del giudice: 23.800

o Hanno svolto/svolgono incarichi di delegato alle vendite esecutive immobiliari: 9.400

o Si occupano di contenzioso tributario: 41.250

o Sono mediatori: 12.000 (e, di questi, 6.500 hanno svolto un incarico di mediazione nell'ultimo anno)

I procedimenti giudiziari e tributari pendenti presentano numeri impressionanti.

Al 30.06.2013 (Fonte Dirstat)

Procedimenti pendenti civili 5.992.673

Procedimenti pendenti penali 3.456.240

Per un totale di 9 milioni e mezzo di procedimenti.

Procedimenti di contenzioso tributario al 31.12.2013 (Fonte Giustizia-MEF)

Ricorsi pendenti in commissione tributaria provinciale 556.040

Ricorsi pendenti in commissione tributaria regionale 127.934

Un totale di settecentomila giudizi per un controvalore di 40 miliardi di euro.

Media di oltre 500 nuovi ricorsi presentati al giorno.

Per completare i tre gradi di giudizio in Italia servono 2866 giorni. In Francia ne bastano 950, 778 in Spagna. Oltre alla lunghezza dei processi, i fattori incriminati della giustizia civile sono la complessità procedurale, regolata da circa 40 passaggi, e la dispersione del 30% del valore della controversia tra parcelle di avvocati e costi burocratici (in Germania il costo, in percentuale del valore della causa, è del 14,4%, in Francia del 17,4% - Fonte Doing Business 2013). L'inefficienza della giustizia costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare - si legge nella Relazione di accompagnamento del Decreto del Fare del 2013- per chi produce e lavora. Siamo al 158° posto nel mondo nell'indice di efficienza di recupero del credito. Per recuperare un credito commerciale in Italia ci vogliono 1210 giorni, con picchi di oltre 3000, dai quattro ai dieci anni! Anomalie e inefficienze che non riguardano soltanto le regioni del mezzogiorno, ma che sono distribuite sull'intero territorio nazionale. Sul Sud pesa un arretrato di 3,3 milioni di cause, più di metà del totale nazionale. A Roma i processi civili durano un terzo in più che al Nord. Ma anche qui, accanto a buoni esempi come Torino e Trento, ci sono distretti allo sbando. A Venezia, in Corte d'Appello i rinvii arrivano a sei anni! Una situazione che non è degna di un paese civile del G8. Non è difficile immaginare quanto questo possa pesare sugli investimenti stranieri e sullo sviluppo economico. L'incertezza delle norme e della loro

applicazione è la vera causa dell'ingolfamento dei tribunali e del fallimento del sistema giustizia.

Incertezza del diritto e sistema giustizia inefficiente, al contrario, rendono particolarmente difficili e rischiose le attività tipiche del commercialista. Tanto gli incarichi giudiziari che la consulenza iure privatorum presentano, infatti, rilevanti profili di responsabilità del commercialista sia nella sua veste di incaricato del munus publicum che di professionista al servizio del cittadino/impresa cliente. Sotto tale profilo troppo spesso si assiste ad azioni di responsabilità - anche quando non ve ne è alcuna - con misure cautelari fortemente penalizzanti, con particolare riguardo a chi ha ricoperto funzioni di componente degli organi di controllo. Che fare?

I commercialisti sono a disposizione per contribuire a smaltire l'enorme mole di procedimenti pendenti. In tal senso chiederemo al Ministro Orlando di allargare ai commercialisti il novero di soggetti cui delegare la gestione e la definizione stragiudiziale delle controversie in corso e, quanto meno, di prevedere la partecipazione di un commercialista, quale consulente tecnico, in ausilio al soggetto cui sarà delegata la decisione per la definizione abbreviata dei procedimenti che hanno ad oggetto questioni economiche - societario, fallimentare, esecuzioni, bancario, assicurativo - e del contenzioso tributario.

Questi i temi trattati nel Congresso Nazionale del nostro sindacato dal titolo "Commercialisti e Giustizia" svoltosi lo scorso 17 maggio ad Aversa, al quale hanno preso parte 500 colleghi.

Sul sito [www.unioneitalianacommercialisti.it](http://www.unioneitalianacommercialisti.it) il resoconto dell'evento.

*\*Presidente nazionale Unione Italiana Commercialisti*



## UNA BOTTA AL CERCHIO... DI GIANLUCA TARTARO\*

Il tema è di grande attualità.

Da lettore, fin troppo assiduo, curioso e fors'anche poco critico, noto che esistono periodi nei quali molte penne elaborano argomenti tendenti più ad osservazioni "modaiole" su alcune questioni, rispetto alla predilezione di indagini asettiche ed imparziali. Ma andiamo per ordine e, come spesso mi succede, partiamo da un "pizzico" di storia. Alcuni Istituti Finanziari ora denominati "Banche d'affari" o "Merchant

Bank" sono, in realtà, le "banche" originali, quelle da anni esistite, quelle nate per sostenere attività imprenditoriali di varia e svariata natura. Vennero ideate, nel Medioevo, dai mercanti di grano italiani.

Via via che i mercanti lombardi e i banchieri crescevano di importanza grazie alla contestuale crescita del mercato cerealicolo della pianura lombarda, molti individui di estrazione ebraica, in fuga dalle persecuzioni del regime spagnolo, vi si rifugiarono attratti dal fiorentino commercio. Essi portarono con sé antiche pratiche commerciali utilizzate in oriente, mutate da ciò che avveniva sulla rotta della seta. Originariamente destinate al finanziamento di lunghi viaggi commerciali, queste pratiche vennero, quindi, utilizzate per finanziare la produzione di grano. Nell'Italia medioevale i soggetti di religione ebraica non potevano essere proprietari terrieri, perciò essi intrapresero numerose pratiche commerciali a fianco dei mercanti locali. Questi ultimi disponevano, per motivi strettamente religiosi, di un grande vantaggio rispetto alla gente del posto: ai cristiani, infatti, era severamente vietato prestare denaro a tasso di interesse per non peccare di usura. Di contro, agli ebrei no. Potevano, quindi, permettersi di concedere agli agricoltori prestiti ad alto rischio disponendo, a garanzia, delle colture dei campi coltivati. In questo modo venivano garantiti i diritti di vendita del grano al momento dell'eventuale raccolto. Successivamente garantirono anche la consegna del grano direttamente in porti lontani. In entrambi i casi, e sintetizzando, il loro profitto derivava dalla pratica commerciale di acquistare anticipatamente, con forti sconti che remuneravano i prestiti concessi, il grano a fronte di una speranza di aumento futuro dei prezzi. Questa tipologia di commercio permise nel tempo la nascita di una nuova classe di mercanti che anziché commerciare in grano, commerciavano il relativo debito commerciale. Il passaggio dal finanziamento del commercio per proprio conto al finanziamento a favore di altri è stato alquanto breve. La logica conseguenza fu la necessità di erigere e costruire delle "ricevitorie", denominate "banchi". Essi regolamentavano le compravendite di grano che venivano effettuate attraverso l'emissione di "biglietti" (note scritte dai mercanti che compravendevano il grano). Da qui, poi, i "banchi" dei commercianti nei grandi mercati di sementi divennero luoghi presso i quali depositare del denaro a fronte di biglietti, (ricevute, note scritte, lettere di cambio, successivamente cambiali, in seguito assegni). I "banchi" assumevano, in definitiva, già all'epoca, una parte del rischio di impresa. Seppur ampiamente garantiti, i banchi consentirono il fiorire di attività commerciali e, conseguentemente, la rinascita di un'economia commerciale allora vessata dalle lunghe battaglie. Traslando

quella pratica ad oggi non possiamo non notare che i “banchi” attuali ricercano esclusivamente la mitigazione del rischio, normalmente anche a scapito delle reali esigenze dei clienti/impresе. Mitigazione del rischio che non consente, nella maggior parte dei casi, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali. Molte di esse, forse, degne di rilievo e fiducia. E', comunque, troppo facile ed assolutamente scontato considerare le Banche come responsabili di vessazioni alle imprese e, spingendoci oltre, come attrici ree della lenta ripresa economica del Paese. Anch'esse, a ben vedere, sono imprese e, come tali, perseguono fini di lucro pesando, sulla medesima bilancia, gli investimenti da un lato, ed il rischio dall'altro. E' necessaria, secondo chi scrive, una visione integrale. Dall'alto. Osservando attentamente sia il modus operandi delle banche che quello delle Imprese.

La carenza di fiducia non sempre è fondata su atavici ed ancestrali comportamenti bancari. Probabilmente il mondo imprenditoriale non ha saputo, in periodi di fioritura economica notevole, ottenere e consolidare quella stima che necessita in un rapporto che deve fondarsi su chiarezza, trasparenza, sincerità.

Ciò, forse, anche mediante utilizzo di artifici amministrativo-contabili che non fornivano rappresentazioni vere della situazione economico-patrimoniali dell'impresa. E' vero, di contro, che molte banche continuano a mantenere un atteggiamento estremamente burocratico, a volte quasi protervo e, comunque, del tutto lontano dagli standard europei del mercato. L'acuirsi della crisi ha messo in evidenza, poi, le principali e più comuni anomalie normative e contabili praticate dal sistema bancario, quali, in particolare, l'anatocismo e l'usura.

E' da tempo che ci si interroga, con non poca preoccupazione, sugli esiti, nel tempo, di quella che tutti hanno già battezzato come “Basilea 3”. È il nuovo accordo, approvato dal comitato dei governatori delle banche centrali, che impone dei requisiti patrimoniali più severi per l'operatività delle banche. L'obiettivo è di “costringere” gli istituti di credito a provvedersi di maggiori risorse per resistere anche alle crisi più gravi, quale quella recente dei mutui sub-prime, capace di mettere in ginocchio il sistema finanziario internazionale.

È evidente, quindi, che la crisi finanziaria mondiale ha fatto emergere clamorose falle nel sistema bancario. Ciò imponeva necessariamente delle contromisure.

Le cifre spese dai paesi occidentali per salvare le proprie banche sono state talmente iperboliche da rendere impensabile il mantenimento della vecchia regolamentazione. Molti convengono sul fatto che gli istituti di credito debbano necessariamente avere alcune regole a cui

rifarsi, in modo da evitare che nei momenti critici chi ha ricevuto soldi in prestito non sia in grado di restituirli alla banca. Banca che, a sua volta non riuscirebbe a fare altrettanto con quanti le hanno affidato il proprio denaro.

Ed ancora: le difficoltà delle micro imprese di prevedere e gestire le crisi finanziarie, sommate a comportamenti del sistema bancario, contribuiscono a restringere ancor di più i criteri di accesso al credito concorrendo così a creare situazioni di precarietà, soprattutto nel momento in cui le pmi avrebbero bisogno di maggiore aiuto, di “accompagnamento”, di “tutoraggio” e consulenza finanziaria. Non diversa (ahimè) è la situazione che riguarda le famiglie ormai sempre più indebitate. Recenti dati diffusi della Banca d'Italia ci indicano che, tra prestiti e mutui, il ricorso a banche e finanziarie sfiora la soglia dei 300 miliardi, con una crescita di 24,4 miliardi in soli 12 mesi. A fine aprile 2007, sempre secondo l'Istituto di via Nazionale, l'indebitamento dei cittadini residenti ha raggiunto la vetta di 299,2 miliardi di euro, una media di 13mila euro a famiglia. Tornando, quindi, alla “storia”.....e, conseguentemente, tendendo ad azioni che conducano verso un rilancio dell'economia sarebbe opportuno un cambio di rotta sia nel modo di agire di alcuni istituti che nel modo di comportarsi degli imprenditori.

Concludo con una riflessione che esterno così come emerge : per alcune PMI non dotate, ad esempio, dell'organo di controllo, ma comunque rientranti in alcuni parametri predefiniti, sia strutturali, che storici che di bilancio, si potrebbe ideare un metodo di “certificazione leggera” degli stessi Bilanci di esercizio a cura dei Commercialisti regolarmente iscritti all'Albo.

Tale elaborato potrebbe costituire una sorta di “visto” necessario a “garantire fiducia” agli Istituti di credito entro limiti, seppur minimi, quantomeno nella fase primordiale, prefissati a priori.

E ciò, com'è giusto che sia, prevedendo, di contro, anche un *poderoso sistema sanzionatorio* a carico del professionista il quale dovrà anche dotarsi di un impianto assicurativo obbligatorio (a tutela dell'Istituto) in caso di rilascio di “visti” fin troppo leggeri.

Ed a ben vedere, rileggendo queste mie stesse righe, si sono coinvolti in questa riflessione numerosi soggetti economici : imprese, banche, assicurazioni, professionisti.....pochi forse?

\*Presidente ODCEC Tivoli



## DOMANDA DI PRE- CONCORDATO: UNA VISIONE AZIENDALISTICA DI UN'OPPORTUNITA' NORMATIVA DI ALESSANDRO SOLIDORO\* E ANTONIO MAGLIONA°

Anche in Italia è stata introdotta la possibilità per l'imprenditore in crisi di depositare al Tribunale competente una domanda di ammissione al concordato preventivo, riservandosi di produrre la proposta concordataria, al fine di beneficiare, con decorrenza dal momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, della protezione del patrimonio aziendale in ragione del blocco delle azioni esecutive e cautelari previste dall'art. 168 l.f. Si tratta dell'*automatic stay* che si ispira al modello previsto dal Chapter 11 del Bankruptcy Code americano.

I principali profili tecnici applicativi dell'istituto sono di seguito riportati. L'imprenditore deve presentare la visura camerale aggiornata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e la delibera dell'organo amministrativo ex art. 152 l.f. (nelle società di persone è necessaria la delibera della maggioranza dei soci), e comunque attenersi formalmente, laddove disponibili, alle linee guida del Tribunale competente per il deposito (disponibili Tribunale di Milano<sup>1</sup> e di Monza). Depositato il ricorso il giudice fissa un termine compreso tra 60 e 120 giorni<sup>2</sup>, prorogabile una sola volta di non oltre 60 giorni, entro il quale il ricorrente dovrà presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f., oppure depositare un ricorso per chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis comma 1. Fino alla definitiva emissione del decreto di apertura della procedura concordataria, il ricorrente può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale e compiere comunque gli atti di ordinaria amministrazione. Salvo la circostanza in cui la domanda manchi dei requisiti formali minimi ex Lege, l'unico caso di inammissibilità del ricorso è espressamente previsto dal comma 9 del 161 l.f. in base a cui non può procedere al deposito l'imprenditore che, nei due anni precedenti, ha già presentato un ricorso ex art. 161 comma 6 a cui però non sia seguito un decreto di ammissione al concordato

<sup>1</sup> Le linee guida divergono esclusivamente in merito al fatto che il Tribunale di Milano ritiene necessaria l'assistenza di un avvocato in quanto trattasi di ricorso.

<sup>2</sup> In caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine è di 60 giorni prorogabili una sola volta di 60 giorni.

preventivo ovvero l'omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Tale istituto, introdotto dal Legislatore per tutelare il patrimonio del debitore a salvaguardia dell'intero ceto creditorio ed al fine di incentivare l'emersione dello stato di crisi o di insolvenza in un momento in cui l'imprenditore è impossibilitato a depositare la proposta di concordato ovvero la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, si presta nella pratica a strumentalizzazioni ben lontane dalla necessità del ricorrente di ottenere una tutela per il periodo che potremmo definire "bianco", ossia *occorrente per definire la predisposizione del piano ed il compimento degli atti ad esso propedeutici*, concesso dall'Autorità giudiziaria in attesa del deposito del piano di ricomposizione del debito. Talvolta, infatti, viene utilizzato al solo fine di perseguire la conservazione temporanea del patrimonio aziendale per ottenere tutela a fronte di azioni giudiziarie particolarmente aggressive portate avanti da alcuni creditori in attesa che si giunga ad improbabili definizioni conciliative, auspicate dal debitore, differendo e molto spesso amplificando gli effetti della crisi. A seguito delle novità legislative introdotte nel 2013, (Decreto del Fare) tali strumentalizzazioni non sono più così frequenti, ma persistono, e ciò in considerazione del fatto che probabilmente l'*automatic stay* non viene ancora concepito come uno strumento di tempestiva emersione della crisi d'impresa, come avviene nel modello americano. Ciò accade certamente per effetto di una sostanziale differenza culturale, ma anche, con molta probabilità, per l'assenza di una disciplina normativa e di best practice che individuino le condizioni "minime", non solo giuridiche, ma soprattutto organizzative che possono consentire il deposito del ricorso in bianco da parte di imprenditori realmente meritevoli di una "second chance" e un "new fresh start". Tale considerazione poggia sulla valutazione che la declinazione normativa di tale istituto mal si concilia con le esigenze di ristrutturazione del debito di imprese oramai decotte che non hanno margini di ripresa, oppure con l'intenzione di amministratori che perseguono il tentativo estremo di alleggerire la propria posizione in merito ad una gestione caratterizzata da una condotta "spericolata" o incauta.

Tale strumento di emersione della crisi sarebbe certamente efficace qualora le imprese che intendono farne ricorso fossero adeguatamente strutturate, utilizzando abitualmente strumenti di controllo interno della gestione e si preoccupassero ordinariamente di predisporre rendiconti finanziari, business plan (alla stessa stregua del bilancio ad esempio seppure con finalità diverse), ossia di adottare una gestione dell'azienda professionalmente strutturata e

organizzata. Quindi, probabilmente, l'istituto perde di efficacia non necessariamente per l'uso improprio da parte degli imprenditori in crisi che ne fanno ricorso e dei loro consulenti, come viene osservato ripetutamente da parte di quotati opinionisti, bensì per la mancanza dei requisiti aziendali. Il Legislatore, anziché prevedere termini incompatibili con la ristrutturazione aziendale, potrebbe occuparsi di individuare e disciplinare con puntualità requisiti di rendicontazione analita inducendo così indirettamente molti imprenditori ad un progressivo cambio di rotta in termini di gestione aziendale che potrebbe essere necessario in futuro per assorbire senza particolari sofferenze le ciclicità del mercato. La crisi, infatti, per molti imprenditori si è generata anche per la "leggerezza" della struttura organizzativa dell'azienda. L'istituto in esame, quindi, potrebbe divenire un "ariete culturale" per aiutare l'imprenditore a cogliere l'importanza di utilizzare analisi strategiche e procedure di controllo (rendiconti finanziari, business plan), "istituzionalizzando" nel tessuto imprenditoriale l'uso di strumenti oggi indispensabili per una gestione al passo con i tempi. In un contesto caratterizzato da idee chiare da parte dell'imprenditore, che normalmente ha una visione prospettica della propria azienda e che gestisce professionalmente e in maniera responsabile nella quotidianità la propria impresa, da una forte professionalità dei consulenti in campo, anche il Tribunale non verrebbe più identificato come una presenza frustrante e inibente, bensì come colonna portante il peso di garantire che la ristrutturazione del debito avvenga in un contesto di assoluta legalità, ciò a tutela soprattutto della massa dei creditori che, con molta probabilità, più coscientemente potrebbero dare ulteriore fiducia ad un imprenditore, che ristrutturando il proprio debito spesso garantisce anche la continuità economica del creditore stesso.

*\*Presidente ODCEC Milano*

*°Componente della Commissione Gestione Crisi  
d'impresa e Procedure Concorsuali  
ODCEC Milano*

## **IL RECLAMO TRIBUTARIO: UNA CRITICA DI DOMENICO CALVELLI\***

Il reclamo (con o senza mediazione) in ambito tributario ha da poco compiuto due anni; ci si domanda se si intraveda una reale utilità di quest'istituto, sia nell'ottica di deflazione del contenzioso tributario (ragione che ha indotto il legislatore alla sua creazione), sia nei riguardi dei diritti e delle ragioni dei contribuenti. Il principio secondo il quale si debba tentare, in via

amministrativa, di risolvere sul nascere controversie fiscali senza dover necessariamente chiamare in causa la giurisdizione tributaria è sicuramente lodevole e degno di attenzione. Infatti la mole di norme e la loro difficoltosa interpretazione conducono spesso l'Amministrazione Finanziaria ed i contribuenti a confliggere. E la Giustizia Tributaria, vera e propria giurisdizione "speciale", dovrebbe avere maggior dignità, sia riguardo alle materie trattate sia riguardo ai compensi dei magistrati che se ne occupano, davvero esigui. Se si sta ai dati dei primi due semestri successivi all'introduzione di quest'innovazione giuridica, si osserva una maggiore percentuale, rispetto al passato, di cause vinte dal Fisco presso le Commissioni Tributarie, come se, grazie al reclamo con mediazione, si fosse riusciti a filtrare quella parte di contenzioso in cui l'Amministrazione tendenzialmente avesse più probabilità di risultare soccombente. Se di per sé questa appare come una buona notizia, tuttavia ci si deve domandare perché introdurre un nuovo istituto, quando il medesimo risultato, ed in meno tempo, si potrebbe raggiungere con il preesistente accertamento con adesione, magari potenziando in tale ottica i poteri dei funzionari che se ne occupano. Un rischio concreto è infatti quello di attivare in sequenza due istituti, l'accertamento con adesione ed il reclamo con mediazione che, seppur differenti, conducono di fatto comunque il contribuente, assistito dal proprio commercialista, a tentare di raggiungere con il Fisco un accordo, fallito il quale si apre la strada giurisdizionale delle Commissioni Tributarie. Vero che con la "Legge di Stabilità" si sono apportate alcune modifiche necessarie, su tutte la mitigazione della sanzione processuale incombente sul contribuente che avesse intrapreso la via giurisdizionale senza previo tentativo di reclamo; infatti nella precedente disciplina il ricorso si sarebbe in tal caso dichiarato inammissibile, ora solamente improcedibile, e non è cosa da poco, poiché in questa nuova ottica il procedimento verrebbe solamente "sospeso". Ma vero anche che il reclamo con mediazione possiede un "peccato originale": il mediatore appartiene all'Agenzia delle Entrate, che è però anche contemporaneamente una delle parti in causa. A motivo di ciò questo istituto dovrebbe essere completamente ripensato, e le strade appaiono due: una sua abrogazione con conseguente potenziamento dell'accertamento con adesione oppure una sua riforma, che dovrebbe vedere, tra l'altro, l'introduzione di un mediatore "terzo", similmente a quanto accade nella mediazione civile.

*\*Presidente ODCEC Biella*

### STORIA DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E COOPERATIVE NEL BIELLESE

di Ugo Mosca \*

Questo articolo e quelli che seguiranno sono tratti dal libro di Ugo Mosca "Lavoro, economia e finanza nel Biellese dalla metà dell'800 ai giorni nostri", riportati in forma ridotta.

Lo sviluppo dell'economia portò con sé la nascita delle prime forme di istituti deputati al credito sia per le necessità dei fabbricanti di disporre dei necessari fondi per la costruzione e l'ampliamento dei fabbricati, per l'acquisto dei macchinari, degli impianti e delle materie prime, sia per i lavoratori i cui pochi risparmi andavano pure essi conservati e gestiti.

\*\*\*

#### MONTE PIO O MONTE DI PIETÀ

Una delle prime istituzioni che operò nel Biellese fornendo prestiti, e le cui origini si pongono ben prima del periodo che stiamo esaminando, fu il Monte



Pio di Biella o Monte di Pietà, che derivava da quel Monte Pio fondato nel 1586 dalla Confraternita (dei Disciplinanti) di San Cassiano su autorizzazione del Duca di Savoia Carlo Emanuele I di cui si riproduce la copia conforme che si trova nell'Archivio Storico della Città di Biella presso l'Archivio di Stato (foto 1). Detta autorizzazione comprende vari capitoli che riportano dettagliatamente l'organizzazione che doveva assumere il Monte di Pietà e le modalità che doveva seguire nella presa in consegna dei pegni e della loro gestione. Il Monte di Pietà sorse con l'intento di sottrarre le persone bisognose al fenomeno dell'usura e anticipava le funzioni di una banca concedendo prestiti su pegno di oggetti o di materie prime; originariamente importo massimo per ogni pegno era uno scudo e mezzo e la durata del prestito tre mesi. La sua sede era nel quartiere Riva, nella casa del nobile Agostino Fantono.



Foto 1 - autorizzazione rilasciata nel 1586 dal Duca di Savoia Carlo Emanuele per la costituzione del Monte di Pietà di Biella

Con testamento 7 febbraio 1601 (foto 2), composto da ventuno pagine, dopo una premessa intrisa di religiosità contro-riformistica, il conte Annibale Battiani, dimorante al Piazza in regione Bellone, istituiva suo erede universale il Monte "con l'obbligo di esercitare perpetuamente l'azienda nella casa del testatore<sup>1</sup> e col carico di tre messe settimanali perpetue in suffragio della sua anima da celebrarsi nella Chiesa di San Giacomo Maggiore al Piazza".

I confratelli di S. Cassiano, che non erano favorevoli a questa decisione, "non poterono ovviamente rifiutare la cospicua eredità per cui trasferirono la sede al Piazza" 134. Tuttavia quel forzato trasloco, che a loro parve un grosso affronto, venne sempre contrastato, tanto è vero che dopo il 1761 "le sedute dell'amministrazione si tenevano nel coro e poi nella sacrestia di San Cassiano prendendo a pretesto i restauri in corso nella sede, per dimostrare la mai sopita antipatia

verso il Piazza ed il desiderio di avvicinarsi alla sede della Confraternita in Piano".

Tramite il conte Luigi Avogadro di Valdengo venne pure presentata una supplica al Re per chiedere di potersi sottrarre all'obbligo creato dal testamento del Battiani e per rafforzare la supplica si "aprì pure una sottoscrizione tra i confratelli per far fronte all'acquisto di una parte dell'antica Cattedrale in Piano, cioè il coro di S. Stefano vecchio (ove ora sorge la casa parrocchiale accanto al campanile del Duomo)".

Con Regia patente del 29 agosto 1788 Vittorio Amedeo III accolse la supplica derogando alla clausola ingiunta dal testamento Battiani e immediatamente vi fu il trasloco a Biella Piano.

Per un nuovo intervento dei nobili del Piazza la questione venne però rivista dal Regio Intendente Ribatti e la sede venne ancora una volta tra-

sferita al Piazza a spese degli amministratori; il contratto con il Capitolo di S. Stefano venne dichiarato nullo.




Foto 2 - Testamento di Annibale Battiani, 7 febbraio 1601

1 Nella carta del Borgonio, che risale al 1668, la sede viene però indicata con il n. 39 in piazza San Giacomo ed Epifanio Pozzato, illustrando il libro "Bugella Civitas, storia di vita urbana", edito dalla Cassa di Risparmio di Biella - 1981 - di cui fu autore con Carlo Caselli, in quel luogo ne ripropose la sede.



Vi fu poi la Rivoluzione francese e il Monte Pio fu incorporato nella Commissione esecutiva degli Ospizi ed Opere Pie della Città.

Dopo avvenimenti e trasferimenti vari degli Organi religiosi, l'Ospedale degli Infermi (che andava ad occupare il Convento di S. Pietro) cedeva al Monte la sua sede, attigua alla Chiesa della SS. Trinità (foto 3) in quella che ora è via Italia n. 25.



Foto 3 - Sede del Monte di Pietà fino al 1903 (in alto) e situazione attuale.

Nel mentre si scoprì pure l'infedeltà del tesoriere Paolo Scaravelli (non sarà il solo caso nella storia degli istituti di credito operanti nel Biellese), che depauperò della metà il patrimonio del Monte Pio, ammontante, in quegli anni (1867), a lire 88.000. L'Amministrazione, con drastici provvedimenti, riuscì comunque a recuperare il mal tolto e, solo dopo molti anni, a tornare alla situazione precedente.

Per quanto riguarda la sede, questa si dimostrò ben presto insufficiente e l'amministrazione del Monte Pio o Monte di Pietà, nella seduta del 4 marzo 1903 di cui si riporta parte del verbale, approvò le trattative private riaperte dal presidente col proprietario del caseggiato vicino per la vendita della sede, anche

perché, come dichiarò l'Ufficiale Sanitario Circondariale, molti erano "gli inconvenienti di accumulare, nel centro più fitto degli abitati urbani, tante robe di mal nota provenienza in locali poco arieggiati". Sul verbale della riunione vennero pure riportati i vecchi obblighi testamentari del Battiani, le difficoltà sorte con il Capitolo della Cattedrale, che aveva costruito la sacrestia nel cortile del Monte di Pietà, e quelle con il confinante signor Magliola.

La vendita del caseggiato antico avvenne con atto 6 giugno 1903, rogito notaio Giovanni Germano, a favore dei fratelli Lorenzo e Pietro Magliola per la cifra di lire 24.000<sup>2</sup>.

Nella stessa seduta l'amministrazione stabiliva di comperare il terreno sul quale costruire una nuova sede, in previsione di poter esercitare, oltre che l'attività di prestito contro pegno, anche le altre funzioni di credito permesse dalla legge e di realizzare futuri ampliamenti<sup>3</sup>.

Sempre nella stessa seduta si stabilì che la spesa complessiva per l'acquisto del terreno e costruzione a scopo ufficio e magazzino del Monte non avrebbe dovuto superare lire 50.000.

La scelta del terreno e il relativo acquisto vennero deliberati il 26 marzo 1903. L'atto fu stipulato il 27 maggio 1903 davanti al notaio Guelpa e riguardò il terreno di metri quadrati 2120 (pagato lire 8 al metro quadrato) di proprietà dell'Ospedale degli Infermi di Biella, già adibito ad orto, posto a sud dell'ex Convento di S. Pietro ed esattamente lungo via Vittorio Emanuele (attuale via Repubblica) e via Caraccio (all'epoca

2 Oltre alla suddetta somma vi fu una donazione di lire 1.000 con la riserva, a favore del Monte, di asportare il cancello in ferro, il rivestimento in lamiera, posti a sicurezza del magazzino preziosi, e gli scaffali, oltre al mobilio.

3 La legge 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà, completata dal Regolamento Generale 24 maggio 1899, aveva riconosciuto la loro indole mista di beneficenza e di credito e stabiliva che essi non potessero acquistare "altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto o in parte per risiederli coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per altre gestioni da essi amministrare....".

ancora da tracciare ma indicata nel disegno come via XX Settembre), dove, su progetto dell'ing. Quinto Grupallo, sarebbe sorto il nuovo edificio (foto 4).





Foto 4 - Disegni della sede del Monte di Pietà (1903)

Frattanto, la spesa prevista di lire 50.000 venne rivista e portata a lire 60.000 a causa di lavori in precedenza non preventivati.

\*\*\*

La legge 1898, ricordata in nota, aveva riconosciuto i Monti di Pietà come soggetti "misti di beneficenza e di credito" ed abilitati a ricevere depositi a risparmio al portatore e nominativi non inferiori a lire una e depositi a risparmio speciali delle società di Mutuo Soccorso.

L'interesse dei prestiti contro pegno era del 5%; i pegni non riscattati entro un anno venivano messi all'incanto (foto 5). Se la vendita del pegno dava un profitto superiore alla somma prestata, questo veniva riconosciuto al pignoratario (sopravanzo).

Gli estimatori rispondevano in proprio dei pegni inventuti.

Gli utili annuali venivano così ripartiti: "il 30% ad opere di beneficenza, preferendo sempre i pignoratari bisognosi, il 30% al fondo di riserva, il 40% al patrimonio".

L'analisi del numero dei pegni nel corso degli anni dimostra che essi sono andati sempre più diminuendo. Da 11.000 pegni per lire 80.769 nel 1890, si è passati a 7.865 per lire 89.047 nel 1910, a 2.853 per lire 126.116 nel 1930, a 767 per lire 346.760 nel 1945, a 1023 per lire 2.505.000 nel 1949.

Questi dati evidenziano come, se il numero dei pegni è via via diminuito, il valore sia andato crescendo. Pure la natura dei beni pignorati è mutata nel tempo: da oggetti di abbigliamento o da cucina si è passati a pegni di maggior valore.

A dimostrazione di quali fossero i beni nel 1885 si riporta copia del registro degli oggetti pignorati e il maggior ricavato dalla vendita dei beni non riscattati (foto 6).

Il R.D.L. 14 giugno 1923 n. 1396 operò una distinzione tra i Monti di prima e di seconda categoria, attribuendo ai primi la natura di istituti di credito ed assimilandoli alle Casse di Risparmio.

La legge 10 maggio 1938 n. 745 ribattezzò i Monti di Pietà con il termine Monti di credito su pegno e provvide a disciplinare l'attività di quelli di seconda categoria.

A Biella, il Monte di credito su pegno non si evolse verso la forma di una Cassa di Risparmio, a causa certamente dell'esistenza di un simile Istituto fortemente sviluppatosi sul territorio.

Nel 1984 esso venne incorporato nella Cassa di Risparmio e continuò a svolgere la sua attività tramite uno sportello dedicato presso la sede fino al 1992.




Foto 5 - Avviso per la vendita dei pegni

Numero della bolletta	Data	Oggetti del Pegno	Data della vendita all'incanto	Capasso restante
4711	1889	Due pezzi tela	20. Gennaio 87	290
4574	"	Perzo cotone	22 " "	" 50
3979	20	Paja orochini, Medaglione e due anelli	24 " "	290
3979	"	Spilla per anello	" " "	130
494	Gennaio 26	Paja Orochini e anello	27 " "	185
492	"	Due pezzi tela e lenzuolo	" " "	85
807	20 gmbre 20	Scardiello e capimoda	" " "	130
7127	"	Botola e padella	" " "	95
3782	Settembre 5	Due paja untane e sottana	" " "	10
7599	Febbre 30	Quattro pezzi lenzuola	" " "	145
117	Gennaio 5	Sottana paja untana	" " "	15
546	"	Due camiere e asciugamano	" " "	20
1007	15 Marzo	Due grucce, 6 fazzoletti, due bottoni e una paja	" " "	" "
		orochini, cruce, anello e medaglione g. 1650	" " "	2650
1106	7 Marzo	Medaglione p. orochini e anello g. 1710	" " "	355
3972	Settembre 12	Coperta	" " "	25
5645	Agosto 29	paja Orochini g. 2	" " "	145
		<b>Totale Monte di Gennaio</b>	" " "	<b>4635</b>
6576	Novembre 19	tre camiere due paja untane	1. Febbrajo	200
6915	"	due lenzuola " p. untane	"	515

Foto 6 - Una pagina del registro dei beni oggetto di pegno

## L'OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI KETTY ZAMPAGLIONE\*

L'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali è il reato previsto dal Decreto Legge 463/1983 – convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, commi 1 e 1 bis che punisce il datore di lavoro che non abbia adempiuto l'obbligo di pagamento all'Inps dei contributi dovuti con riferimento alla retribuzione dei propri dipendenti: “1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.”

“1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” Il reato in esame è, per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. Sez. Unite penali n. 1855/12), un reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento in cui scade il termine ultimo concesso al datore di lavoro per il versamento: tale termine è fissato, dall'art. 2 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 422 del 1988, al giorno 16 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contributi.

L'omissione non è punibile nel caso di versamento dei contributi dovuti entro il termine di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte dell'Inps o, in difetto, dalla notifica del decreto penale di condanna che contenga i requisiti che la giurisprudenza ha ritenuto essenziali per la validità della suddetta contestazione: 1) indicazione dell'importo delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse 2) indicazione esatta dei periodi cui le omissioni si riferiscono. La contestazione stragiudiziale deve sempre contenere l'avviso che il mancato pagamento entro il termine di tre mesi comporta la punibilità per il reato.

Inoltre, recentemente, la Corte di Cassazione intervenendo, ancora una volta, in subiecta materia, ha stabilito che “ il datore di lavoro risponde sempre e comunque ed è punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute

previdenziali anche quando abbia dato incarico ad un terzo che poi non abbia adempiuto”.

Lo scopo dell'istituto in esame appare, quindi, assolutamente, quello di garantire al lavoratore una regolare posizione previdenziale attraverso il deterrente penale per il datore che omette.

Si è voluto prevedere, in tal modo, particolare tutela al concetto di “previdenza” che risulta indipendente da quello di “retribuzione” a tal punto che il datore di lavoro che omette di corrispondere la retribuzione compie un illecito civile ( tale omissione non è penalmente rilevante) mentre, al contrario, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali è invece un illecito penale, cioè un reato!

In sintesi, la Suprema Corte ha dichiarato che il reato in esame è una forma particolare di appropriazione indebita e, conseguentemente, per la sua integrazione, è necessaria l'effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti, corresponsione che costituisce presupposto necessario della fattispecie illecita e deve essere dimostrata dalla Pubblica Accusa con documenti, testimoni o indizi gravi, precisi, concordanti. Questo il dettato normativo e la linea dura tenuta della giurisprudenza della Corte di Cassazione in caso di mancato pagamento del debito previdenziale.

Uno spiraglio però pare aprirsi. Nel mese di aprile la Camera ha approvato il Disegno di Legge Delega sulla riforma del sistema sanzionatorio. Tra le altre disposizioni la Legge prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato relativo all'omesso versamento, fino a 10 mila euro, delle ritenute previdenziali e contributive da parte del datore di lavoro, fatto, comunque, salvo il principio che il datore di lavoro non risponderà nemmeno dell'illecito amministrativo se avrà provveduto al pagamento entro i tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento.

Finalmente, è il caso di dire, una boccata d'ossigeno per tutti quei piccoli imprenditori che continuano coraggiosamente, tra mille difficoltà, a fare impresa!

\*Avvocato del Foro di Biella



## CATEGORIE DI AZIONI: OPPORTUNITA' E LIMITI DI MASSIMO GHIRLANDA\*

Il legislatore del 2003 è intervenuto sul testo dell'art. 2348, codice civile, apportando significative ed importanti novità che offrono alla pratica nuove e ancora inesplorate opportunità.

La nuova formulazione dell'art. 2348, codice civile, infatti prevede espressamente la possibilità di attribuire alle azioni di particolare categoria una diversa partecipazione alle perdite rispetto alle azioni ordinarie o di altra categoria; e prevede una libera determinazione del loro contenuto, ferma in ogni caso l'uguaglianza di diritti fra le azioni della medesima categoria. In dottrina è stato notato come in sostanza il legislatore abbia affiancato a fattispecie di categorie “tipiche” perché previste e disciplinate dalla legge (le azioni correlate; le azioni prive di diritto di voto o dotate di diritto di voto parziale o condizionato; le azioni riscattabili) una generale fattispecie di categoria “atipica”, per le quali è possibile disegnare il contenuto dei “diritti diversi” che sono riconosciuti.

Lo strumento attraverso il quale si creano categorie di azioni è lo statuto, e quindi è possibile operare in sede di atto costitutivo o con una successiva delibera dell'assemblea straordinaria. Una particolare categoria di azioni può riguardare azioni già esistenti, di cui si muta quindi il regime; azioni che vengono contestualmente emesse (per esempio, in esecuzione di un aumento di capitale a titolo gratuito) o che saranno successivamente emesse, come nel caso di un aumento di capitale a pagamento.

Il che, naturalmente, non significa che l'autonomia statutaria possa manifestarsi senza limiti.

Un primo limite deriva certamente dal divieto evidente di disciplinare come categoria particolare le azioni con riferimento alla persona di uno o più soci: siamo quindi in una prospettiva completamente diversa da quella dell'art. 2468 – terzo comma, codice civile, in materia di Srl, perché qui, invece, il particolare diritto si riferisce al socio e non alla sua partecipazione. Al tempo stesso, non pare legittima una categoria rappresentata da una unica azione.

Vi sono poi alcuni vincoli legali che non possono trovare deroga per ragioni sistematiche fondamentali.

Anzitutto, se è vero che le categorie di azioni possono creare regimi diversi di partecipazione alle perdite, per esempio postergando gli effetti delle perdite rispetto alle azioni ordinarie, rimane fermo e immutato il divieto di patto leonino: quindi non è lecito escludere alcune azioni dalle perdite. Questo significa che, ove sia

necessario procedere alla copertura di perdite mediante riduzione del capitale noi potremo stabilire che l'operazione si effettui prima a carico delle azioni ordinarie e poi a carico di quelle di una categoria che abbia questo diritto; così come potremo prevedere una diversa partecipazione alla riduzione (se annullo dieci azioni, sette sono ordinarie e tre sono di categoria che preveda questo diritto); ma non potremo tenere le azioni di categoria indenni.

Da questo principio, si sono tratte nella pratica alcune conseguenze:

- a) in presenza di azioni di categoria privilegiata rispetto alle perdite, non sembra possibile procedere alla riduzione di capitale mediante riduzione del valore nominale delle azioni; tecnica questa che prevede un uguale trattamento per tutte le azioni a pena di violazione del principio inderogabile dell'art. 2346, secondo comma, codice civile;
- b) sembra poi preferibile l'idea per cui ove ad una perdita diversamente ripartita fra le azioni di diverse categorie faccia seguito un aumento di capitale a pagamento, il diritto di opzione debba essere attribuito ai soci in modo tale da ricostruire l'originaria composizione del capitale sociale; perché è evidente che la meccanica applicazione dell'art. 2441, codice civile, avrebbe come conseguenza un illogico premio per gli azionisti di categoria speciale. Sarà quindi possibile immaginare un aumento di capitale con opzione formata in modo contrario rispetto alla partecipazione alle perdite, in modo tale che l'aumento prima ricostituisce l'originaria situazione, e poi distribuisce fra tutti i soci ulteriori azioni.

Tra i possibili contenuti delle categorie di azioni segnalo la possibilità di una partecipazione all'organo amministrativo espressa dai loro portatori. La dottrina e la prassi notarile hanno in proposito chiarito, applicando i principi generali in materia di società azionaria, che non è legittimo attribuire la maggioranza dell'organo amministrativo ad una categoria che non rappresenti la maggioranza del capitale, dovendosi in questo caso intendere che la particolare categoria ha diritto ad esprimere una partecipazione minoritaria, mentre soltanto una categoria che rappresenti la maggioranza del capitale può avere il diverso diritto di eleggere la maggioranza dell'organo amministrativo. Questo principio è certamente valido e ineccepibile per le società "chiuse", mentre a mio avviso può essere superato nelle società quotate, ove invece coesistono un rilevante numero di azionisti investitori, sostanzialmente non interessati alla gestione degli affari sociali, e

altri azionisti coinvolti invece nell'amministrazione: sarebbe quindi illogico pretendere un coinvolgimento degli azionisti investitori nella gestione in funzione di maggioranze.

Si discusso in dottrina se il contenuto del diritto diverso spettante alle azioni di una particolare categoria possa consistere nella previsione di un particolare regime di circolazione delle azioni stesse, che potrebbe quindi vedere le azioni della categoria soggette a vincoli più severi di quelli delle altre azioni, o magari vederle esentate da un regime di limitazione proprio del resto delle azioni. Mi sembra preferibile la tesi che ammette questa possibilità, stante che un limite espresso che escluda la possibilità non esiste, e che comunque le modalità di circolazione delle azioni si configurano come oggetto di contenuto della partecipazione incorporata più che come manifestazione esterna di un particolare tipo azionario. L'autonomia statutaria può quindi, se si accoglie questa interpretazione, prevedere l'esistenza di una categoria di azioni soggetta a maggiori o minori vincoli sulla circolazione.

Un'altra applicazione delle categorie di azioni può invece riguardare una diversa modulazione delle modalità di recesso.

Sappiamo che l'art. 2437, codice civile, ha subito una profonda revisione, nel senso che, essendo caduto l'originario divieto di modifica pattizia del regime legale del recesso, possiamo oggi individuare tre diverse condizioni di recesso: quelle inderogabili per legge, quelle previste per legge ma derogabili dallo statuto e quelle introdotte dall'autonomia statutaria. E' evidente che non è pensabile l'introduzione di categorie di azioni il cui contenuto violi le norme inderogabili di legge; ma è certamente possibile stabilire per categorie diversi regimi in ordine alle condizioni derogabili e a quelle statutarie.

E' possibile immaginare un capitale interamente ripartito in categorie di azioni che attribuiscono diversi diritti, e quindi con esclusione di azioni ordinarie. A proposito del recesso, vale la pena di notare come tra le cause legali non derogabili dalla volontà dei soci ai sensi dell'art. 2437 vi sia la adozione di deliberazioni che portano modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione. L'introduzione di nuove categorie di azioni realizza quasi certamente una simile fattispecie: se consideriamo le ipotesi che abbiamo chiamato "tipiche" spesso è proprio la partecipazione al voto a costituire diritto diverso; mentre la diversa partecipazione alle perdite è evidente intervento sui diritti di partecipazione. In questi casi, la decisione assembleare, quando del caso accompagnata dal voto favorevole delle assemblee dell'art. 2376, genera un diritto soggettivo del socio a recedere; diritto non comprimibile dal

volontà della maggioranza, né eliminabile se non con la revoca della deliberazione che lo ha originato.

Nella pratica, può esser necessario o anche solo opportuno, disciplinare la conversione delle azioni da una all'altra categoria, fermo restando che una simile disciplina non potrà mai che essere prevista applicando il principio della parità di diritti tra azioni della stessa categoria.

La conversione potrebbe avvenire su base volontaria: sarà allora lo statuto a stabilirne termini e modalità, rimettendo la decisione al singolo socio e magari prevedendo a carico di chi converte il versamento di un conguaglio di danaro. La conversione potrebbe essere decisa a maggioranza in forma forzata: questo sembra possibile purchè siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci; e non pare in questo caso possibile l'imposizione di un conguaglio, che sarebbe di fatto un ulteriore conferimento obbligatorio (in un simile caso, d'altronde, è facile cogliere l'esistenza di un diritto di recesso a favore del socio contrario o astenuto, essendo evidente la natura modificativa dei diritti di partecipazione che conseguirebbero alla deliberazione).. Ancora, è possibile introdurre per statuto una conversione automatica prevista "ab origine" al verificarsi di determinate condizioni o alla scadenza di un certo termine.

L'art. 2376, codice civile, prevede infine che le delibere pregiudizievoli per i diritti di una categoria di azioni debbano avere l'approvazione dell'assemblea speciale dei loro portatori, la cui disciplina coincide con quella dell'assemblea straordinaria degli azionisti. Notiamo come qualora esistano altre categorie di azioni e si intenda introdurre una nuova la nozione di "delibera pregiudizievole" potrebbe applicarsi proprio alla stessa emissione di azioni di ulteriore categoria, che potrebbe portare ad una compressione o comunque a una modifica dei diritti e delle aspettative di quelle preesistenti.

*\*Presidente del Consiglio Notarile di Biella*



## OCCHIALI ROSA PER NOI COMMERCIALISTI, PER I NOSTRI CLIENTI, PER IL NOSTRO PAESE DI PATRIZIA BONACA\*

*Io ci credo, voglio crederci:* la nostra categoria rappresenta la leva competitiva che potrebbe fare la differenza in questo momento storico, economico e sociale del paese. Dobbiamo però partire da noi stessi...e dimostrare che siamo capaci di uno sforzo in più!

Tornando indietro nel tempo e andando a leggere del materiale sulla crisi economica del '29, non posso fare a meno di rilevare alcune analogie con il periodo che stiamo attraversando con anche l'opportunità che può derivarne. La crisi rappresentò per gli Stati Uniti una grande occasione per ripensare il modello di società e ricostruire un tessuto economico, politico e finanziario, esaltando i diritti individuali e sociali.

La crisi del '29, comportò un rallentamento generale della vita economica così come ora assistiamo al dilagarsi di un atteggiamento pauroso che ha l'effetto di comprimere i consumi e di portarci verso la temuta deflazione.

Ed è proprio in questo scenario che può inserirsi l'elemento di differenza portato dal commercialista di nuova specie: avere fiducia in se stesso con la capacità di instillarla nei suoi clienti affinché si possa interrompere un circolo vizioso basato sulla paura e destinato al fallimento. Fiducia nel senso di un atteggiamento che preveda una valutazione positiva dei fatti, a prescindere dal dato apparente, e che produca un sentimento di sicurezza e tranquillità.

Esiste sempre un ulteriore significato e modo di interpretare un evento, sta a noi notare e far notare quello più positivo e stimolante.

Dobbiamo innovare il nostro modo di essere commercialisti, rafforzando il nostro ruolo sociale come figura *inter partes* tra le istituzioni e i cittadini... allo stato attuale oserei dire che è diventata una esigenza economica, per noi stessi e per il sistema sociale. Aprirci ad una nuova formazione deontologica che comprenda gli strumenti di counseling ci può aiutare a mettere in pratica quella che può definirsi la riflessione in azione, e cioè quell'abilità e comprensione che va oltre le competenze tecniche e che scaturisce dall'aver effettuato una sintesi con delle competenze trasversali umanistiche. Si può parlare di una sorta di esercizio d'intelligenza, una sorta di processo conoscitivo da cui scaturiscono nuove ipotesi interpretative necessarie all'imprenditore, in questo momento economico del paese.

Mediante la riflessione sull'azione e nel suo corso, possiamo acquisire un'expertise

capace di guidare la nostra pratica professionale imparando un modo che permetta di riflettere nell'azione senza interromperla. In questo momento di necessità economica è necessario farci carico di questo ruolo strategico, orientandoci verso una nuova formazione che ci permetta di diffondere un sapere propulsivo e positivo per trovare la chiave strategica dell'evoluzione e il progresso della società.

Solo assumendoci la responsabilità di diventare propulsori del progresso sociale potremo unire la nostra soddisfazione con quella dei nostri clienti e del nostro paese. E' in atto *un vero e proprio cambio di paradigma che esalta l'uomo e le relazioni, per questo è necessario acquisire un pensiero operativo positivo strategico che ripositioni gli interessi dando la priorità a tutto ciò che esalta la nota originale di ciascuno di noi e che si riflette nel lavoro che svolgiamo. L'unica cosa di cui aver paura è la paura!* (Roosevelt)

Un pensiero real positivo che aiuti a cambiare la direzione del nostro sguardo, spostando l'attenzione su quello che realmente sentiamo di voler fare, per noi e per i nostri clienti. ...questo è il momento per fare quello che sogniamo e che sentiamo corrisponderci in pieno...è questa la lezione da apprendere e che farà la differenza nel futuro.

Quindi il commercialista come facilitatore dell'iniziativa personale e portatore di consapevolezza e fiducia, per trainare l'economia del paese e per dare un senso etico e olistico al nostro lavoro.

Per concludere, ritengo che il periodo che stiamo attraversando, abitualmente chiamato "crisi", costituisca un nuovo modo di essere, di vivere, di lavorare, di pensare...e quindi sarebbe più giusto chiamarlo opportunità per rivedere e aggiornare tutto ciò che oramai si presenta obsoleto e che ci circonda. *Solo noi che abbiamo i piedi ben saldi a terra possiamo permetterci questo salto culturale e aprirci verso un nuovo che avanza...*

*"L'immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immaginazione abbraccia tutto il mondo"* Albert Einstein

\*ODCEC Roma, Presidente dell'associazione  
Industria dell'Esperienza e collaboratrice di Press,  
rivista del CNDCEC



## IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI FRANCO GIARDINO ROCH\*

L'art. 10 ter D.lgs 74/2000, inserito dall'art. 35, co 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche, in L. 04 agosto 2006, n. 248, stabilisce che venga applicata la stessa sanzione prevista dal precedente art. 10 bis (reclusione da 6 mesi a due anni) e negli stessi limiti (ove cioè la violazione superi l'ammontare di €. 50.000,00 per ciascun periodo di imposta) a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (il 27 dicembre dell'anno successivo).

Tale norma ha richiesto nel tempo numerosi interventi chiarificatori della Corte di Cassazione e, da ultimo, un'importante pronuncia della Corte Costituzionale che riduce considerevolmente l'area di operatività della fattispecie penale descritta.

§1. Il rapporto con l'illecito amministrativo di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs n. 471/97 e applicabilità alle omissioni dei versamenti IVA relativi all'anno 2005.

La terza sezione della Cassazione Penale, con ordinanza n. 47238 assunta all'udienza del 20.11.2012 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: "se l'art. 10 ter D.lgs 74/2000, inserito dall'art. 35, co 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche, in L. 04 agosto 2006, n. 248 ed entrato in vigore il 4 luglio 2006 il quale punisce con la reclusione da 6 mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto (per un ammontare superiore ad €. 50.000), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, ossia entro il 27 dicembre dell'anno successivo, si applicasse anche agli omessi versamenti dell'IVA per l'anno 2005, che dovevano essere effettuati alle scadenze previste per l'anno 2005 ed erano puniti con sanzione amministrativa, e che non sono stati versati alla nuova scadenza del 27.12.2006, ovvero dovesse ritenersi che l'illecito si fosse consumato alle singole scadenze previste per l'anno 2005, e quindi fosse punibile soltanto con la sanzione amministrativa vigente all'epoca della consumazione (l'art. 13 comma I, D.Lgs n. 471/97 che assoggetta alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze periodiche, i versamenti dei debiti IVA), non potendo operare retroattivamente la nuova norma penale.

Le Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 37424 del 12.09.2013, ha

ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 10 ter per le omissioni relative all'IVA dovuta per il 2005, senza che ciò comporti violazione del principio di irretroattività della norma penale, stante il fatto che, anche se la nuova disposizione è entrata in vigore il 04.07.2006, il momento di consumazione della omissione era al 27.12.2006 e, pertanto, il destinatario della norma penale poteva ancora adempiere tempestivamente.

In questo caso le S.U. hanno altresì affermato che fra l'illecito penale dei cui all'art. 10 ter, e l'illecito amministrativo di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs n. 471/97 intercorre un rapporto, non già di specialità, bensì di progressione illecita, che comporta l'applicabilità congiunta delle due sanzioni.

(Vedi Alfredo Montagna, Osservatorio Corte di Cassazione – Sezioni Unite, in "Diritto Penale e Processo" 10/2013, 1154 - 1156)

Un primo indirizzo dottrinale favorevole alla configurabilità del reato ha fatto leva sulla circostanza che per l'anno 2005 il termine di consumazione del reato, in caso di omissione dei versamenti superiori alla soglia di punibilità, era fissato per il 27 dicembre 2006. Si è, infatti, specificato che poiché la norma è entrata in vigore il 4 luglio 2006, potrebbe ritenersi che il reato relativo sia configurabile solo in relazione agli omessi versamenti dell'IVA riguardanti gli anni 2006 e successivi, ma poiché alla data di entrata in vigore della norma non era ancora scaduto il termine di versamento dell'imposta per il 2005, è configurabile il reato in esame anche in relazione a tale adempimento, essendo ancora possibile evitare la condotta omissiva con il pagamento, entro il 27 dicembre 2006, di quanto dovuto.

Tale soluzione appare condivisa anche dall'Agenzia delle Entrate che, con circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, ha osservato: "Considerato che la disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'IVA relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005".

L'esposta interpretazione parrebbe indirettamente confermata dalla Corte costituzionale, che, con ordinanza n. 25 del 2012 (reiterando in sostanza quanto già affermato con ordinanza n. 224 del 2011) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma della L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 9), aggiunto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223,

art. 35, comma 7, (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, "limitatamente alle omissioni ... relative all'anno 2005".

Secondo la Corte, la circostanza che, per ragioni collegate alle meccaniche di entrata in vigore della norma incriminatrice, il debitore di IVA per l'anno 2005 venga a disporre, al fine di eseguire il versamento di un termine minore di quello accordato ai contribuenti per gli anni successivi, non può ritenersi, di per sé, lesiva del parametro costituzionale evocato. Infatti, per un verso, il termine di oltre cinque mesi e mezzo riconosciuto al soggetto in questione (in luogo dei quasi dodici mesi "ordinari"), non può ritenersi intrinsecamente incongruo, ossia talmente breve da pregiudicare o da rappresentare, di per sé, un serio ostacolo all'adempimento; per altro verso, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo costituisce un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche.

§2. la rilevanza della crisi di liquidità e dell'impossibilità oggettiva di far fronte al debito tributario.

La drammatica recessione che da qualche anno ormai deprime l'economia italiana e che ha determinato la cessazione di troppe attività imprenditoriali ha stimolato la giurisprudenza ad interrogarsi sulla opportunità di dare rilievo alla condizione di obbiettiva incapacità del debitore di far fronte al debito tributario allo scadere del termine utile. Malgrado un certa apertura in tal senso, si potrebbe affermare che la giurisprudenza di legittimità rimane ancorata su posizioni rigoriste, soprattutto in tema di adempimento dell'onere probatorio relativo, preoccupata di non fornire giustificazione ad interpretazioni di segno contrario di cui ha tal volta dato segno la giurisprudenza di merito (Già nel 2011 il Tribunale di Milano affermò che non risponde del delitto di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74/2000, per mancanza dell'obbligo giuridico di adempiere, ovvero per inesigibilità della condotta determinata da causa di forza maggiore con conseguente esclusione del reato sotto il profilo oggettivo, il liquidatore di una società decotta che, nominato un mese prima della scadenza del termine ultimo per il versamento, non adempie per carenza di liquidità (Trib. Milano 28 aprile 2011). Successivamente fu la volta del G.I.P. del Tribunale di Milano a riconoscere la non colpevolezza di un imprenditore accusato di omesso versamento, stante l'avvenuta emissione in danno dalla società di un decreto ingiuntivo di rilevante importo (G.I.P. Trib. Milano n. 2818/2012). Fu poi il Tribunale di

*Firenze a reputare carente di elemento soggettivo il caso dell'imprenditore costretto ad evadere a causa della grave crisi di liquidità (G.I.P. Trib. Firenze, 10 agosto 2012) ed ancora il G.I.P. del Tribunale di Milano, in due occasioni (19 settembre 2012 e 7 gennaio 2013), ad escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute, nel caso di mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici – vedi: "Omesso versamento di ritenute: quando la crisi d'impresa esclude la penale rilevanza Diritto & Giustizia, fasc.0, 2014, pag. 124 Enrico Fontana- Avvocato penalista)*

Alcuni esempi.

*I delitti di "omesso versamento di ritenute certificate" (art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000) e di "omesso versamento di IVA" (art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000) prescindono sia dalla realizzazione di una condotta decettiva in danno della Amministrazione Finanziaria dello Stato, che dal dolo specifico di evasione. Ad integrare l'elemento soggettivo della fattispecie ben può bastare il dolo eventuale, ravvisabile nella accettazione del rischio di non poter adempiere alle obbligazioni tributarie.*

Cassazione Penale, sez III, 27/11/2013 n. 3124

*Per il perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto ex art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è sufficiente la coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. La prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve quindi essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia di Euro cinquantamila, entro il termine lungo previsto. Per escludere la colpevolezza, non è possibile invocare la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta.*

Cassazione penale sez. III 06 novembre 2013 n. 2614

*In tema di reati tributari (nella specie omesso versamento di i.v.a. ex art. 10 ter del d.lg. n. 74 del 2000), pur non essendo in astratto escluso che siano possibili casi nei quali possa invocarsi l'assenza del dolo o l'assoluta impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria per intervenuta crisi di liquidità, è tuttavia necessario che siano assolti gli oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità a chi abbia omesso il versamento della crisi economica, ma anche la prova che tale crisi non sarebbe stata altrimenti fronteggiabile tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto (tra cui, non ultimo, il ricorso al credito bancario).*

Cassazione penale sez. III, 25/02/2014 n. 13019

§3. La questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite

per i delitti di omessa e infedele dichiarazione prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011. Sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 2014

Con ordinanza del 17 settembre 2013, il Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui prevede una soglia di punibilità inferiore a quelle stabilite, rispettivamente per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 138 del 2011. Il rimettente dubita, peraltro, della legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, rilevando come la norma denunciata riservi al fatto da essa sanzionato un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello prefigurato per i più gravi illeciti di cui agli artt. 4 e 5 del medesimo decreto legislativo. Prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138 del 2011, le disposizioni ora citate prevedevano, infatti, che la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione fossero penalmente rilevanti solo nel caso di superamento di una soglia, riferita all'imposta evasa, rispettivamente di euro 103.291,38 e di euro 77.468,53. In questo modo, le condotte più insidiose, in quanto atte ad ostacolare l'accertamento tributario, sarebbero rimaste non punibili, contrariamente a quella, «più trasparente», del soggetto che, rappresentando regolarmente la propria posizione fiscale, abbia omesso il versamento dell'imposta da lui stesso dichiarata come dovuta. Un simile regime normativo si porrebbe inevitabilmente in contrasto con l'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza: tanto è vero che lo stesso legislatore ha poi ridotto i limiti di rilevanza penale delle violazioni evocate in comparazione con il d.l. n. 138 del 2011, portandoli ad euro 50.000, quanto all'ipotesi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, e ad euro 30.000, quanto all'ipotesi di cui all'art. 5.

La Consulta, con sentenza n. 80/2014, ritenuta fondata la questione posta dal Tribunale di Bergamo, osserva fra l'altro che, anteriormente alle modifiche legislative apportate dal D.L. 138/2011, l'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiedeva, per la punibilità dell'omessa dichiarazione (consistente nel fatto di chi, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte»), che l'imposta evasa fosse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 77.468,53. Ciò comportava una conseguenza palesemente illogica, nel caso in cui l'IVA dovuta dal contribuente si situasse nell'intervallo tra le due soglie (eccedesse, cioè, i 50.000 euro,

ma non i 77.468,53 euro). In tale evenienza, infatti, veniva trattato in modo deteriore chi avesse presentato regolarmente la dichiarazione IVA, senza versare l'imposta dovuta in base ad essa, rispetto a chi non avesse presentato la dichiarazione, evadendo del pari l'imposta. Nel primo caso, il contribuente avrebbe dovuto rispondere del reato di omesso versamento dell'IVA, stante il superamento della relativa soglia di punibilità; nel secondo sarebbe rimasto invece esente da pena, non risultando attinto il limite di rilevanza penale dell'omessa dichiarazione. Analoga discrasia era ravvisabile in rapporto alla dichiarazione infedele (consistente nel fatto di chi, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74 del 2000, «al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi»), la cui punibilità presupponeva, ai sensi dell'art. 4, che l'imposta evasa risultasse superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 103.291,38. Laddove, infatti, l'IVA da versare si collocasse tra l'uno e l'altro limite di rilevanza (50.000 e 103.291,38 euro), fruiva di un miglior trattamento il contribuente che presentasse una dichiarazione inveritiera (non punibile per mancato superamento della relativa soglia), rispetto al contribuente che esponesse invece fedelmente la propria situazione in dichiarazione, salvo poi a non versare l'imposta di cui si era riconosciuto debitore. E' evidente che nella vigenza di tale assetto normativo, in sostanza, finisce per essere trattato in modo deteriore chi – *coeteris paribus* – ha tenuto il comportamento meno trasgressivo.

Lo stesso legislatore ha mostrato, del resto, di essersi avveduto dell'incongruenza. L'art. 2, comma 36-vicies semel, del d.l. n. 138 del 2011, aggiunto dalla legge di conversione n. 148 del 2011, ha infatti ridotto la soglia di punibilità dell'omessa dichiarazione a 30.000 euro (lettera f) e quella della dichiarazione infedele a 50.000 euro (lettera d): dunque, ad un importo inferiore, nel primo caso, e pari, nel secondo, a quello della soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA, rimasta per converso inalterata. In tal modo, la distonia dinanzi evidenziata è venuta meno. Per espressa previsione dell'art. 2, comma 36-vicies bis, del d.l. n. 138 del 2011, le modifiche in questione sono, tuttavia, applicabili ai soli fatti successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione (17 settembre 2011). Né potrebbe essere altrimenti, discutendosi di modifiche di segno sfavorevole per il reo (all'abbassamento delle soglie corrisponde, infatti, un ampliamento dell'area di rilevanza penale). Ne consegue che, con riguardo ai

fatti commessi sino alla predetta data, il vulnus costituzionale permane.

Al fine di rimuovere nella sua interezza la riscontrata duplice violazione del principio di eguaglianza è necessario evidentemente allineare la soglia di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA – quanto ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – alla più alta fra le soglie di punibilità delle violazioni in rapporto alle quali si manifesta l'irragionevole disparità di trattamento: quella, cioè, della dichiarazione infedele (euro 103.291,38).

Per i suesposti motivi la Corte Costituzionale con la citata sentenza dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38.

In altre parole, significa che per i fatti di omesso versamento IVA ai sensi dell'art. 10 ter commessi fino al 17 settembre 2011 dovrà pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ove l'omissione riguardi un importo non superiore (per ciascun periodo di imposta) ad €. 103.291,38 e, ove vi sia già stata condanna, anche passata in giudicato, ne cessano l'esecuzione ed ogni effetto penale a norma dell'art. 2 c.p., e il condannato potrà rivolgere istanza al giudice dell'esecuzione affinché, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., revochi la sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

\*Giudice onorario del Tribunale di Torino e  
avvocato del Foro di Biella



## LA MONETA NELL'ERA DIGITALE: IL BITCOIN. PROFILI INFORMATICO-GIURIDICI ED ANALISI DELLA NORMATIVA FISCALE IN FRANCIA E NEL MONDO DI CAMILLO SACCHETTO\* E FANNY VIBERT\*

### Bitcoin. Definizione e meccanismo operativo

Bitcoin è un termine che tecnicamente designa due concetti: il *software open source* con cui si abilita la rete *peer-to-peer* tra i nodi che la costituiscono (cioè gli utenti che hanno installato il software sui propri pc) e la *moneta digitale* che viene scambiata su questi nodi. Per estensione bitcoin viene anche chiamato il *sistema* nel suo insieme: software, monete digitali e strumenti di crittografia e di calcolo che consentono a questo sistema di essere anonimo e sicuro.

Quindi, bitcoin risulta essere una rete *peer-to-peer* di trasmissione anonima di transazioni di una valuta digitale. La transazione avviene con l'invio da parte dell'utente A di una somma di denaro all'utente B, ma, a differenza delle normali transazioni di moneta digitale (anche gli euro lo sono nella stragrande maggioranza delle evenienze), non è necessario che ci sia un'autorità centrale a garantire la sicurezza dello scambio, essendo il controllo e la validazione della transazione affidati al network. Ogni transazione infatti viene comunicata a tutti i nodi della rete di utenti che hanno scaricato e installato il software bitcoin e si aggiunge ad un file condiviso da tutti in cui sono registrate tutte le precedenti transazioni. Tutti possono così verificare che il pagamento è avvenuto e la catena di transazioni effettuata. Questo registro degli scambi di bitcoin si chiama *blockchain* ed equivale al *database* delle banche in cui sono conservati i dati del nostro conto corrente e i movimenti in entrata e in uscita.

Sia la transazione sia la comunicazione della stessa a tutto il network avvengono nel più completo anonimato delle persone coinvolte: a garanzia di ciò viene utilizzata la crittografia asimmetrica che combina l'uso di una chiave pubblica e di una chiave privata. La chiave pubblica corrisponde a un indirizzo bitcoin di un utente, mentre la chiave privata serve per convalidare le transazioni destinate a quello specifico indirizzo. La chiave pubblica viene comunicata dal destinatario a chi effettua il pagamento, il quale, una volta in possesso della chiave pubblica, trasmette la somma di denaro digitale; la transazione si conclude solo nel momento in cui viene validata dalla chiave privata in possesso del destinatario. La chiave privata va conservata perché è l'unica che permette di concludere la transazione mentre la chiave pubblica viene

comunicata non solo all'utente con cui si effettua la transazione ma anche a tutti i nodi della rete. Con la crittografia asimmetrica applicata al denaro digitale non si può conoscere chi ha mandato i soldi a chi, si possono conoscere però senza difficoltà gli indirizzi bitcoin che hanno effettuato la transazione. Nella *blockchain* viene iscritto che l'utente A (individuato tramite il suo indirizzo bitcoin) ha ceduto una somma di bitcoin all'utente B, ma non si sa chi siano in realtà i due utenti che hanno effettuato la transazione. Non c'è modo di risalire alla loro vera identità, né a quella digitale (un indirizzo IP, un indirizzo e-mail) né tantomeno a quella fisica.

### Mining – Exchange – P2P

A essere scambiati però non sono dollari, euro, sterline o yuan ma, appunto, bitcoin. Essi non vengono conati da un ente centrale, piuttosto vengono estratti, come si estrae l'oro e gli altri preziosi. Il processo che indica la creazione di bitcoin viene infatti definito *mining*.

In realtà per creare un bitcoin bisogna risolvere un problema computazionale e per farlo è necessario mettere a disposizione il proprio computer. Un software apposito mette in condivisione le risorse del processore, e lo utilizza per risolvere un calcolo molto complesso. Il computer che lo risolve ottiene come ricompensa una certa quantità di bitcoin. Il *mining* non è l'unico modo di ottenere bitcoin, il modo più usato per impossessarsi della moneta digitale, oggi che l'estrazione si è fatta più complicata, è acquistarla nei servizi di cambio valute, gli *exchange*, che vendono bitcoin in cambio di divise tradizionali.

Ci sono una cinquantina di servizi che offrono lo scambio con più di venti valute differenti, non solo euro o dollaro, un valore che ha oscillazioni molto maggiori delle valute tradizionali.

La caratteristica essenziale del nuovo sistema però non è la crittografia - per quanto inviolabile essa sia - che garantisce l'anonimato, è invece il network *peer-to-peer* che si viene a creare tra gli utenti bitcoin. Il *peer-to-peer* è una rete composta di nodi (computer) collegati tra loro (ogni nodo è collegato a più di un altro nodo) che possono comunicare anche in caso in cui alcuni nodi non siano accesi e quindi non ritrasmettano i dati in rete. I software *peer-to-peer* creano una rete nella rete e la riportano ad un dimensione collaborativa: una rete paritaria composta da tutti quegli utenti che hanno scaricato l'apposito software, una rete che non può essere fermata se non fermando tutti i nodi, una rete che non ha bisogno di autorità centrali per funzionare.

### Analisi Normativa. Francia, Germania, U.S.A.

Giuridicamente, la parola "moneta" va intesa come un'unità di valore, ossia uno strumento di valutazione, un'unità di

pagamento ed un attivo patrimoniale che può essere utilizzato al fine di acquistare nuovi beni o servizi.

Il Bitcoin non può ritenersi tuttavia vera e propria moneta: infatti, non si può definire una unità di pagamento, per questo non è possibile imporre un pagamento in bitcoins al di fuori della comunità degli utilizzatori del software Bitcoin. Più in generale, occorre chiarire che l'articolo L. 111-1 del Codice monetario e finanziario francese dispone che "la moneta della Francia è l'euro". Ciò sta a significare che, evidentemente, tutte le altre unità monetarie usate in Francia non possono pretendere la qualifica di moneta nazionale. Tuttavia, anche se per ora il bitcoin non è giuridicamente definito e tutelato, alcune sue caratteristiche permetterebbero di considerare varie definizioni del bitcoin: moneta virtuale, criptomoneta, moneta elettronica.

### Moneta virtuale

Questa nozione è spesso proposta per definire il bitcoin. Non esiste una definizione ufficiale della moneta virtuale ma secondo un rapporto di Tracfin (*Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins*) del 2011, essa potrebbe essere definita come "una moneta creata né da uno Stato né da un'unione monetaria, ma da un gruppo di persone - fisiche o giuridiche - e destinate a contabilizzare, tramite mezzo virtuale, gli scambi multilaterali di beni o servizi all'interno di questo gruppo". Il Ministero dell'Economia e delle Finanze francese mette in guardia sull'utilizzo di queste nuove monete virtuali, in considerazione dell'"opacità" che caratterizza la loro esistenza ed il loro funzionamento, nonché per l'assenza assoluta di controllo e di tutela. Di conseguenza, in un'ottica di regolazione del bitcoin, la qualificazione di moneta virtuale non appare soddisfacente.

### "Criptomoneta" ?

Si basa spesso sul principio di una quantità limitata e si pone anche come un'alternativa alle monete "classiche" che offrono l'indipendenza e l'anonimato desiderati dagli utilizzatori. Nel processo di creazione e scambio dei bitcoins, come sopra affermato, i dati relativi alle transazioni sono salvati e protetti da procedimenti crittografici potenti che impediscono la visione e la modificazione degli importi, la loro origine o la loro destinazione. Per di più, il portafoglio bitcoin degli utilizzatori è costituito da una chiave pubblica e, accanto a questa, da una chiave privata cifrata che soltanto il titolare conosce e che gli permette di firmare le sue proprie transazioni. Nessuna informazione personale si trova nel portafoglio o in queste chiavi.

Gli utenti di bitcoins si accordano quindi per definirli come "criptomoneta".

### "Moneta elettronica" ?

In virtù dell'articolo L. 315-1 del Codice monetario e finanziario, la moneta

elettronica è un valore monetario in forma elettronica, che rappresenta un credito per l'emittente, emesso a fronte di trasferimento di fondi ed accettato da una persona fisica o giuridica distinta dall'emittente della moneta elettronica. In generale, tale moneta viene contenuta su una smart card, la quale costituisce un vero e proprio portafoglio elettronico (ad esempio della carta Moneo che viene utilizzata dagli studenti per pagare il ristorante universitario, la biblioteca, le fotocopie, nonché il cinema o le lavanderie automatiche...). Tuttavia, benché il bitcoin sia effettivamente un valore monetario incorporato in forma elettronica, permettendo di effettuare dei pagamenti, in realtà non rispetta le esigenze fondamentali del Codice monetario e finanziario che tutela la moneta elettronica.

In primo luogo, riguardo ai bitcoins, chiunque può emetterli grazie al processo del *mining*, mentre per le monete elettroniche è richiesto l'intervento di banche e di istituti di credito che devono in particolare ottenere un consenso specifico. In secondo luogo, il bitcoin, a differenza della moneta elettronica, non è necessariamente emesso con trasferimento di fondi e, come già detto in precedenza, può essere creato dagli utenti stessi del *software*. In più, il bitcoin non può essere rimborsato (il principio del rimborso viene enunciato dall'art. L.133-29 del CMF).

Si evidenzia che il fatto di conferire ai bitcoins la qualificazione di moneta elettronica permetterebbe di legiferare in quest'ambito e di gestire i loro scambi, di tracciare le transazioni nonché di sottoporli a imposte. Ma nello stesso tempo, limiterebbe l'interesse fondamentale dei bitcoins, ossia l'anonimato degli utenti e la confidenzialità delle transazioni.

#### **Tassazione del bitcoin**

Le Autorità statali di tutto il mondo sono oramai consapevoli che devono prendere in esame il tema, ma le loro posizioni divergono a secondo degli interessi e dei rischi che questa "moneta" presenta nei diversi paesi.

Nel suo rapporto del 2012 in tale materia, la Banca centrale europea ha evidenziato il rischio che il bitcoin diventi una moneta alternativa per il traffico di droga e il riciclaggio di denaro a causa "del suo alto grado di anonimato" e dell'assenza totale di implicazione delle istituzioni finanziarie.

Anche gli Stati Uniti dimostrano di essere diffidenti nei confronti del bitcoin. Molti organismi statali e federali sono stati consultati (la *Federal Reserve*, nonché la *Securities Exchange Commission*) e tutti hanno riconosciuto che il bitcoin possa rappresentare un servizio finanziario, mentre il Dipartimento della sicurezza interna (*United States Department of Homeland Security*) ha messo in guardia i senatori sul fatto che potrebbe permettere alle

organizzazioni criminali di riciclare una notevole quantità di denaro.

Insomma, l'interesse crescente suscitato dal bitcoin ha prodotto numerose ed importanti discussioni sulla qualificazione di tali operazioni e interrogativi sulla questione se gli investimenti in bitcoins comportino l'obbligo di pagare le tasse, e in caso affermativo, come tassarli.

L'IRS Americano (*Internal Revenue Service*) si appresta a tassare le varie fonti di reddito prodotte da questa nuova moneta, benché ritenga che occorra determinare con certezza la natura intrinseca dei bitcoins (decidere se considerarli moneta oppure semplice merce).

Quanto alla Germania, ha deciso di optare per la soluzione opposta, riconoscendo ufficialmente, nel 2013, il bitcoin come una moneta privata suscettibile di essere sottoposta alla tassazione dei plusvalori. Infatti, ad agosto 2013, il Ministero delle finanze tedesco dichiarò che il bitcoin è una "nuova unità di conto" e ciò per motivi di sicurezza giuridica per gli utenti, da un lato, e di imposizione fiscale, dall'altro. Occorre tuttavia precisare che la Germania non ha preso questa decisione non tanto per migliorare la sua situazione economica (perché gli importi in questione sono relativamente scarsi), ma piuttosto in un'ottica di normalizzazione della "moneta-internet". Questo implica che, in seguito, le transazioni in bitcoins non potranno più essere anonime poiché i servizi fiscali dovranno conoscere i nominativi degli utenti (misura che va in senso contrario rispetto all'essenza stessa del bitcoin).

Il Regno Unito pensa di imitare la Germania ed adottare una tale misura (un articolo del giornale britannico *the Guardian* menziona che, con un tasso di cambio di circa 1110 dollari (dic. 2013), il volume totale di bitcoins nel mondo supera il miliardo di dollari).

Oltre ai rischi già menzionati (riciclaggio, finanziamento di attività illecite, ecc...), l'Autorità bancaria europea ne ha elencati altri:

- Il bitcoin non viene tutelato da nessuna autorità centrale
- Il portafoglio virtuale di bitcoins comporta il rischio di essere rubato dagli hackers
- Un pagamento in bitcoins implica che il consumatore non sarà tutelato e non godrà del diritto al rimborso in caso di debito ingiustificato o non autorizzato.

La Banca di Francia si è anche pronunciata, stimando che "l'opportunità di sviluppare l'uso della moneta virtuale come alternativa alla moneta legale [...] è molto limitata e affronta dei rischi sostanziali che dovrebbero limitarne significativamente l'utilizzazione". Benché il bitcoin non sia, di per se, né previsto né tutelato da nessuna legislazione, la stessa Banca di Francia

evidenzia che il fatto di convertire un ammontare dalla moneta virtuale alla moneta legale entra, invece, nella sfera delle attività tassabili. In effetti, una tale conversione si analizza come un servizio di pagamento ai sensi del Codice finanziario e monetario sopra citato. Lo stato attuale della giurisprudenza conferma questa interpretazione e impone quindi, per poter effettuare una conversione di bitcoins, di ottenere l'autorizzazione necessaria per operare in qualità di prestatore di servizio di pagamento. Gli Stati Uniti hanno adottato la stessa posizione. Il fatto di richiedere il consenso per operare nella veste di prestatore di servizio di pagamento ha come conseguenza di riaffidare alle autorità di controllo la sorveglianza delle norme destinate a combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

#### **Misure di tassazione**

In Germania il Ministero delle finanze tedesco ha annunciato che la moneta virtuale, in quanto assomiglia ad una forma di "denaro privato utilizzato nell'ambito di scambi multilaterali", viene sottoposto a tassazione in quanto plusvalore (25% al quale si aggiunge l'I.V.A.).

In Francia sono previste varie ipotesi di tassazione:

- il tasso di cambio può variare secondo eventi o voci più o meno oscillanti e ciò rende il valore dei bitcoins particolarmente incostante e incerto;
- in linea di massima i plusvalori generati da una circostanza instabile non sono tassabili (tranne in materia di ISF - *impôt sur la fortune* - poiché in questo caso è proprio il valore del patrimonio che viene sottoposto all'imposta patrimoniale);
- per quanto riguarda la realizzazione di plusvalenze **in caso di acquisto e rivendita di bitcoins**, è molto probabile che il corrispondente guadagno sia imponibile nella categoria delle plusvalenze, e quindi secondo le specifiche norme (*plus-values de cessions mobilière set droits sociaux* : **24%**). Tuttavia, l'amministrazione fiscale francese non si è ancora definitivamente espressa su questo punto.

Riguardo al caso nel quale un soggetto **guadagna con il cambio valuta** (importo in bitcoin convertito e accreditato sul conto corrente) in linea di massima, l'importo dovrebbe essere tassato nella categoria dei "BNC" (Benefici non commerciali); occorre

tuttavia esaminare la situazione del soggetto stesso per vedere se viene considerato come "operatore abituale" (*entrando quindi nella categoria dei "revenus professionnels"*, con alcune differenze a seconda del tipo di professione).

Infine, relativamente al reddito dei "mineurs" (informatici che elaborano le formule e gli algoritmi del sistema bitcoin), per il fatto che essi ricevono tali redditi in compenso di un'attività intellettuale, sarebbe opportuno che tale attività indipendente di consulenza informatica fosse ricondotta nella categoria dei BNC.

Come si evince dal presente contributo, il complessivo insieme delle categorie concettuali del diritto e del diritto tributario sono messe a dura prova da una rivoluzione informatica che non conosce confini di territorio e di ambiti. L'avvento di Internet, il moltiplicarsi delle tecnologie dell'informatica e del loro rendimento operativo per il mondo del diritto presentano sempre più tutti i caratteri di una sfida a molte dimensioni.

Moneta virtuale, moneta elettronica, Bitcoin,... sono alcuni dei grandi punti di emersione del fenomeno *net e new economy* al centro della obbligata attenzione del giurista, professionista o studioso, tributario ormai proiettato verso un nuovo modo di pensare, e giuridicamente regolare, il rapporto tra "privati" e "Stato".

Soprattutto il Bitcoin sta rompendo il "tabù" sul denaro e obbligherà anche i responsabili di tutti i governi nazionali ad affrontare la trasformazione del denaro in qualcosa di più astratto, divenuto di fatto un numero nei database delle banche, un gesto di interazione con computer che sanno più di quanto sappiamo noi sulle nostre proprietà.

*°Avvocato del Foro di Alessandria,  
Docente di Diritto dell'Informatica e  
Cultore della materia in Diritto Privato dell'Unione  
Europea presso l'Università di Torino,  
Coordinatore del settore disciplinare Telematico del  
"Centro Studi di Diritto Tributario - Nazionale,  
Internazionale, Europeo, Comparato e Telematico"*

*\*Dottoressa in giurisprudenza  
(Università di Lione),  
Laureanda in Economia e management degli scambi  
internazionali (Università di Torino)*



## E SE IL LEGISLATORE FOSSE ANDATO IN FUORIGIOCO?

DI CARLO GUGLIELMINOTTI  
BIANCO\*

In merito allo sport professionistico mi limiterò ad una nota accademica, considerato anche che alla data di pubblicazione del presente brano, ad eccezione del pilota motociclistico Ayrton Badovini, non riscontriamo la presenza di alcun club sportivo con sede legale nel distretto Biellese partecipante a competizioni professionistiche.

### **Professionalismo sportivo: la legge "a chiamata"**

In Italia il professionismo sportivo è disciplinato dalla Legge 23 Marzo 1981, n. 91.

Quale è la particolarità di fondo di questa norma? Che la sua applicazione è condizionata dal benessere dei destinatari. Avete compreso bene? E così ad oggi solo sei Federazioni Sportive Nazionali (calcio, motociclismo, ciclismo, pugilato, golf e pallacanestro) ne hanno deliberato l'applicazione nei campionati adulti di livello nazionale.

Il perché è presto detto: la legge n. 91/1981 in soldoni ha introdotto nello sport il contratto di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue (contribuzione previdenziale a favore dei tesserati *in primis*). Risultato? Un cestista ed un pallavolista, i cui committenti operano nei rispettivi tornei di Serie A, conducono una vita lavorativa professionale equipollente in termini di orari di lavoro, di modalità dell'impegno (allenamenti quotidiani, fringe benefit, trasferte fuori sede ...) e, spesso, di misura dell'ingaggio. Sennonché il primo è uno "sportivo professionista", lavoratore dipendente a tutti gli effetti, con tanto di busta paga, ritenute fiscali e trattenute previdenziali (Enpals/Inps), mentre il secondo è uno "sportivo dilettante", remunerato attraverso il meccanismo dei compensi di cui all'art. 25 della Legge 13 Maggio 1999, n. 133, conosciuta negli ambienti come "la legge dei 7.500 euro".

Il tutto definito a tavolino dalle Leghe sportive, le associazioni di categoria dei rappresentanti legali dei club sportivi, destinatari ultimi della norma, che si sono fatti due conti in tasca prima di decidere. In modo antitetico evidentemente.

Non è paradossale questa impostazione giuridica del movimento sportivo italiano privato, inteso come quello non gestito dallo Stato (gruppi sportivi dei Corpi militari)?

### **Dilettanti (fuori dal campo di giuoco) allo sbaraglio**

Forse sarà un caso, ma sta di fatto che nei sessanta anni di produzione legislativa della Repubblica italiana, prima della legge sul professionismo sportivo del 1981 non si ha

memoria di provvedimenti tributari specifici per lo sport no Legge n. 91.

Non che nei successivi trenta anni le cose siano cambiate in modo radicale in termini di quantità e, per certi versi, meglio così.

Ad oggi ecco allora le tre norme, che tra l'altro non fanno sistema:

- Legge 25-3-1986, n. 80 (con art. 25 Legge 13-5-1999, n. 133) in materia di *compensi ai dilettanti sportivi*;
- Legge 16-12-1991, n. 398 in materia di *regime contabile tributario agevolato*;
- Art. 90 Legge 27-12-2012, n. 289, in materia di *associazioni sportive dilettantistiche*.

### **1) Compensi ai dilettanti sportivi**

L'Italia degli Anni Settanta scopre all'improvviso che lo sport "amatoriale" si pratica in diversi casi anche per denaro. Il legislatore ci arriva nel Marzo del 1986 ed è un evento storico.

In realtà il timore reverenziale verso la sacralità (di facciata) dello sport no Legge n. 91 è ancora forte: il paradiso fiscale (e non solo) riguarda infatti i "rimborsi spese" e le "indennità di trasferta" forfetarie solo in occasione dell'evento agonistico e fino alla soglia delle 90.000 lire italiane giornaliere. Guai a parlare di "compensi"! Sennonché gli sportivi i soldi li pretendono dai club non solo per giocare alla domenica, ma anche per allenarsi in settimana. La potente (a quella epoca) Federcalcio Dilettanti batte i pugni sui tavoli del Minfinanze e ben presto il paradiso fiscale tracima e sparge il benefico limo (non per le casse dello Stato) lungo tutta la settimana di preparazione, a colpi di 90.000 lire italiane al dì esentasse.

Occorreranno tuttavia ancora quattordici lunghi anni prima che il tabù venga abbattuto: nel Maggio del 1999 il legislatore rompe gli indugi e, alla faccia del *decouberitismo* di Coni e Federazioni sportive, enuncia che la no-tax area riguarda anche i "compensi", gli ingaggi percepiti dagli sportivi dilettanti fino alla soglia annua di 10milioni di lire italiane, poi diventati 14 e tradotti negli attuali Euro 7.500.

Il cordone ombelicale con la locuzione normativa originaria "esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" invece il legislatore non ha mai voluto (potuto?) reciderlo.

Morale? A partire dai primi anni Novanta in Italia scoppia il fenomeno del fitness, anticamera del wellness: si tratta di attività motoria, ma fundamentalmente non agonistica (tranne alcune forzature). Insomma l'efficienza fisica per la propria salute innanzitutto, e non per misurarsi contro l'altro. Intanto la Scuola chiude le porte anche ai laureati in scienze motorie, che si riversano allora in massa nel settore, ai quali Federazioni, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate strizzano

Pocchio per fare nuovi proseliti. Le industrie di macchinari di muscolazione e di medicinali diventano ottimi partner nella azione di *lobbismo* volta ad evitare che nelle Commissioni parlamentari si metta a fuoco la fenomenologia, disciplinandola.

La questione diventerà di non poco conto: a questa nuova categoria di "lavoratori in arte motoria", soprattutto giovani, i cui committenti sono stati riconosciuti dal Coni, è applicabile lo strumento remunerativo dei compensi ai dilettanti sportivi? Non mancano i contenziosi in tutta la Penisola. All'inizio dell'anno 2009 il senatore Paolo Barelli, presidente nazionale della Federnuoto, sensibilizza il Parlamento sulla materia, ma la sostituzione in sede di Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 67 e successivi) delle parole "attività sportiva dilettantistica" con "attività motoria", molto probabilmente risolutrice, non arriva.

Non è proprio possibile allora dare vita, attraverso una legge-quadro non priva di misure agevolative (si tratta per lo più di giovani persone), alla figura dell'imprenditore di centri fitness, tracciando una linea di confine netta con l'"esercizio di attività sportiva dilettantistica"? Un'altra anomalia della normativa in parola che merita un cenno riguarda *le attività di gestione manuali nello associazionismo sportivo dilettantistico*.

Con l'espressione "attività di gestione manuali" ci riferiamo alle mansioni residuali all'interno del mondo associazionistico sportivo dilettantistico non riconducibili a figure della sfera tecnico-sportiva (istruttore, atleta, dirigente tesserato a FSN, EPS e DSA), né a quelle della sfera amministrativa (segretario-tesoriere, contabile estensore prima nota ...).

Ne sono esempi: il taglio dell'erba dei campi di giuoco, la pulizia e la piccola manutenzione degli spogliatoi, il lavaggio ed il riassetto delle divise da giuoco, la messa in opera e l'attrezzamento a turnazione degli spazi di giuoco all'interno delle strutture (reti, canestri mobili, porte removibili, pareti divisorie...), la vigilanza attiva presso le vasche degli impianti natatori, la levigatura del ghiaccio delle patinoire, la apertura e la chiusura sistematiche e puntuali delle vie di accesso agli impianti e così via.

Si tratta di gestualità caratterizzanti la organizzazione della vita associativa sportiva dilettantistica:

- affidate in genere ad addetti riconducibili a particolari tipologie di soggetti (titolari di redditi di pensione, giovani studenti universitari od in attesa del primo impiego, percipienti l'indennità di disoccupazione ...) non sempre privi di un tesseramento a titolo di dirigente presso FSN, EPS e DSA;

- quantificabili sotto l'aspetto monetario in linea di massima per importi inferiori sia al tetto annuo esentasse previsto dalla Legge 13 Maggio 1999, n. 133 (cd "Legge Visco") e successive modifiche per i "compensi ai dilettanti sportivi" (€ 7.500), che al tetto annuo esente previdenza previsto dal Decreto Legislativo 10 Settembre 2003, n. 276 (cd "Legge Biagi") per i "compensi di attività di natura occasionale" (€ 5.000);

tuttavia si tratta di gestualità:

- escluse dall'applicazione del regime agevolato delle "prestazioni occasionali accessorie", di cui al sopra citato Decreto Legislativo n. 276/2003 (ticket-lavoro o voucher), nella stragrande maggioranza dei casi, in quanto slegati dalla singola "manifestazione sportiva" ed eccedenti, in termini temporali, i 30 giorni all'anno di attività;
- non ricomprese nell'"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" (Legge n. 133/1999 e successive modifiche), anche nella versione "ampliata" ad una serie di funzioni a corollario dell'attività sportiva dilettantistica dall'articolo 30, comma 5 del Decreto Legge n. 207 del 2008 (c.d. "emendamento Barelli");
- assoggettabili alle ordinarie discipline tributaria e previdenziale-assicurativa in materia di lavoro che, obiettivamente, comportano per la maggiore parte dei committenti in parola (associazioni sportive dilettantistiche) oneri diretti ed indiretti (organizzazione amministrativa) di difficile sostenibilità;

e quindi si tratta di gestualità:

- remunerate spesso:
  - a) attraverso l'applicazione impropria della legge sui compensi ai dilettanti sportivi (L. n. 133/1999);
  - b) attraverso forme non ufficiali, alimentando la fenomenologia del lavoro sommerso ed ignorando l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni, il cui rischio in alcune delle fattispecie di attività sopra citate non è affatto assente.

Non è proprio possibile trovare una soluzione legislativa congrua a questa disfunzione diffusa nel mondo sportivo no Legge n. 91?

## 2) *Regime contabile tributario agevolato.*

La domanda da porsi è secca: esso esiste ancora alla luce della reintroduzione dell'obbligo degli elenchi Iva clienti e fornitori?

In linea generale le Associazioni sportive dilettantistiche dotate di posizione Iva applicano il regime contabile - fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 Dicembre 1991, n. 398.

Siamo nell'Estate dell'anno 1991 ed il ministro del Welfare, la signora Rosa Russo Jervolino, dà alla luce la legge-quadro sul Volontariato (n. 266) che, tra le altre cose, "de-fiscalizza" i proventi derivanti da attività commerciali "marginali".

Alla presentazione della norma il ministro è chiaro: "lo sport dilettantistico qui dentro non ci entra!". La Federcalcio Dilettanti (ancora potente a quella epoca) fa la voce grossa spalleggiata dal Coni: i sodalizi sono anche esausti di sottostare agli impianti contabili impiegati dalle aziende. La risposta dalle torri dell'Eur non si fa attendere: lo Stato è stanco di non riscontrare gettito Iva ed Irpeg in capo alle associazioni, accusate di abbattere l'imposta sul valore aggiunto a debito e le basi imponibili Irpeg ed Ilor, rispettivamente, tramite l'imposta sugli acquisti ed i costi afferenti anche la sfera di attività istituzionale.

Si delinea un Autunno caldo! Il confronto è duro, ma alla fine si giunge ad una soluzione "illuminata", pragmatica. Un fatto straordinario per il BelPaese.

In Novembre giunge infatti l'accordo fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, guidato dal socialista Bruno Gattai, ed il Ministero delle Finanze, diretto dal socialista Rino Formica, accordo trasfuso nel testo della storica Legge 16 Dicembre 1991, n. 398, e basato sul seguente principio informatore:

semplificazione degli adempimenti contabili e tributari - in cambio - del versamento certo dei tributi (iva, irpeg ora ired ed ilor ora irap) in presenza di entrate commerciali.

Alla luce di quanto sopra, ai fini Iva, la Asd:

- 1) non deve compilare il registro iva degli acquisti;
- 2) deve annotare su apposito registro solo il totale mensile delle fatture emesse, suddiviso fra totale degli imponibili iva e totale della imposta iva;
- 3) è esonerata, di conseguenza, dal presentare ogni anno alla Agenzia delle Entrate la Comunicazione Iva e la Dichiarazione annuale Iva.

Il 24 Aprile 2012 il Parlamento approva in via definitiva il Decreto Legge 2 Marzo 2012, n. 16, battezzato come "decreto fiscale".

Il comma 6 dell'articolo 2 del suddetto decreto introduce nuovamente l'obbligo di presentare alla Agenzia delle Entrate gli Elenchi Iva clienti e fornitori.

Ciò appare in palese contrasto con la Legge n. 398/1991, perché per compilare gli Elenchi Iva clienti e fornitori è necessario tenere una contabilità iva.

Senza dimenticare che nella compilazione dell'Elenco Iva fornitori, la Associazione dovrebbe considerare solo le fatture di acquisto di beni e di servizi utilizzati per lo svolgimento delle attività commerciali. Un distinguo complicato, che può essere reso possibile soltanto attraverso la tenuta di un registro iva degli acquisti multi - sezioni: acquisti istituzionali, acquisti commerciali ed acquisti promiscui.

Inoltre tali presupposti furono riconosciuti giuridicamente efficaci dal legislatore per esonerare le associazioni in regime ex Legge n. 398/1991 dalla compilazione e dalla presentazione degli Elenchi Iva clienti e fornitori, allorché una legge nel 2006 reintrodusse tale adempimento, poi abrogato per tutti i contribuenti nell'anno 2008.

Le tesi di coloro che oggi motivano tale adempimento a carico delle Asd operanti nel regime della Legge n. 398/1991:

- 1) per misurare la "capacità di spesa" da parte delle persone associate, e
- 2) per contrastare "il nero" nelle forniture di beni e di servizi nei confronti delle suddette Associazioni,

sono facilmente confutabili considerato rispettivamente che:

- 1) tranne in rarissimi casi (esempio: ristorazione, merchandising ...) le principali entrate derivanti da soci (quote associative, quote di iscrizione ai corsi, ...) non sono rilevanti ai fini fiscali, di conseguenza non vengono certificate da fatture e quindi non devono essere indicati nello Elenco iva clienti anche da quelle associazioni provviste di numero di partita iva;
- 2) la "sacca di nero" nelle forniture di beni e di servizi alle associazioni in parola si mitigherebbe attraverso la assimilazione delle stesse agli "esportatori abituali", soggetti nei confronti dei quali i fornitori non applicano l'imposta iva. A quel punto i sodalizi non avrebbero più motivo per "disinteressarsi" delle fatture in occasione di acquisti di beni e di servizi.

La Federalcio Dilettanti, evidentemente non più potente, oggi tace.

Sarebbe istruttivo conoscere quanti degli oltre 80.000 club sportivi no Legge 91 (quelli muniti di posizione iva naturalmente)

sono a conoscenza dell'argomento elenchi iva clienti e fornitori.

Non è proprio possibile pensare di avviare un tavolo di concertazione con l'Agenzia Entrate Centrale per riconsiderare il discutibile adempimento che, di fatto, svuota di contenuti l'accordo Gattai - Formica del 1991?

### 3) *Le associazioni sportive dilettantistiche.*

Dicembre 2002, tempo di Legge Finanziaria (a quell'epoca). Lo Stato prende coscienza della questione "esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica" e centri fitness, ed intende "punire" il Coni (Parastato caduto in disgrazia di fronte alla politica, da quando esso non è più in grado di auto-sostenersi con i proventi derivanti dal giuoco del fu "totocalcio" e fa pesare i suoi costi sul Bilancio dello Stato) per non aver contribuito ad evitare presunte "commistioni".

Nell'articolo 90 della Legge Finanziaria 2003 tra le altre cose vengono enunciate:

- la nascita di una Anagrafe dei sodalizi sportivi no Legge n. 91 sotto la direzione e la vigilanza dello Stato (MinCultura) e con la pura gestione informatica del Coni, alla quale verranno iscritte, secondo gli intenti del legislatore, solo le "vere" realtà sportive dilettantistiche che, scurve da ibridismi con la fenomenologia dei centri fitness, potranno godere della legislazione di vantaggio (Legge n. 398/91, Legge n. 133/99 ...);
- la istituzione ufficiale delle società di capitali sportive dilettantistiche senza fini di lucro (ssdrl, ssdpa ...) per fornire uno strumento di gestione ideale per le proprietà di quei club sportivi le cui Federazioni non hanno aderito alla legge sul professionismo sportivo (per intenderci il committente del pallavolista del paragrafo di apertura del presente scritto).

E' interessante seguire gli sviluppi paradossali di queste due misure legislative che, ad un certo punto, si intersecheranno, dando vita ad uno dei documenti di prassi più sconcertante che sia stato mai emanato dalla Agenzia delle Entrate Centrale: la Risoluzione n. 38/E del 17 Maggio 2010.

L'Anagrafe Statale delle "vere" Asd viene affondata dal voto contrario della maggioranza delle Regioni, prima ancora che venisse stilato il suo Regolamento di funzionamento. Lo sport non è materia esclusiva dello Stato e, come tale, non è fattibile realizzare una banca-dati nazionale senza il consenso maggioritario dei Consigli Regionali.

Come ripiego nasce il Registro del Coni delle associazioni e delle società sportive di

capitali dilettantistiche, ben distante da quello che doveva essere l'Anagrafe Statale, per criteri di accreditamento e di contenuti.

L'Erario non si dà per vinto. Nelle classiche liste dei controlli dei contribuenti per il triennio 2009-2011 l'Agenzia delle Entrate Centrale inserisce per la prima volta nella storia della Repubblica gli enti non commerciali "gerenti" certe attività, fra le quali quelle motorie che si svolgono presso strutture ed impianti organizzati (palestre). Cominciano le verifiche in particolari nelle Regioni Veneto (apripista), Toscana e Piemonte.

In nome della "assenza di democraticità", stante la incapacità dell'Asd gerente di fornire la prova della convocazione degli associati a partecipare all'assemblea annuale, vengono disconosciute in capo alla stessa:

- > la natura di ente non commerciale agevolato, con le relative conseguenze di assoggettamento ad Iva/Ires ed Irap di tutte le entrate derivanti dagli associati;
- > l'accreditamento presso il Coni.

Su questo punto ci sia permesso di affermare che si tratta di un passo in sfregio al diritto sportivo, in quanto gli atti deliberativi di riconoscimento di una "Associazione sportiva dilettantistica" da parte dei Consigli direttivi nazionali di Federazioni sportive nazionale, di Enti di promozione sportiva e di Discipline sportive associate, una volta abrogata la vigilanza statale del Registro Coni dei soggetti sportivi (comma 6-quater dell'art. 4 della Legge 21-5-2004, n. 128), non possono essere di certo calpestati fino ad essere "azzerati" da una entità terza (Amministrazione Finanziaria).

Quindi l'impianto accusatorio dello Ufficio è la "assenza di democraticità" per negligenza degli amministratori della Asd nella attivazione del momento democratico assembleare.

Mentre sono in corso le verifiche un EPS rivolge alla Agenzia delle Entrate centrale una serie di quesiti. Uno di essi punta ad ottenere la analogia fra gli associati praticanti attività motoria in uno spazio sportivo polivalente gestito da una Asd ed i "frequentatori" di uno spazio sportivo polivalente gestito da una ssdrl, ai fini della de-commercializzazione in capo alla ssdrl delle entrate derivanti dai suddetti frequentatori.

Ritengo di poter affermare che fino alla mattina di quel 17 Maggio 2010, di fronte ad un tale quesito la risposta sarebbe stata negativa da parte di una buona fetta degli iscritti agli Odcec di tutta Italia, stante la assenza del diritto alla partecipazione alla Assemblea dei Soci della ssdrl in capo alle frequentatrici ed ai frequentatori della palestra (tranne naturalmente per quante e quanti titolari di quote del capitale sociale della società).

Possiamo parlare in questo caso di assenza di democraticità “per legge” (Codice Civile). Ed invece l’*enunciato* della Risoluzione n. 38/E del 17 Maggio 2010 ufficializza l’analogia in parola, ponendo come unica condizione l’obbligo in capo alla Ssdrl di iscrivere tutte le frequentatrici ed i frequentatori ad una FSN e/o ad un Eps riconosciuti dal Coni.

Possiamo pensare di affermare che in estrema sintesi il dettato della Risoluzione di cui sopra svuota di efficacia, di fatto azzera l’operato degli Uffici provinciali? Ricontrando l’amarezza ed udendo le invettive contro i colleghi “esperti” della sede centrale da parte di alcuni giovani funzionari di periferia, la risposta può essere positiva.

Fsn, Eps e Coni, industrie di muscolazione e di integratori non sono però oggi vicini a coloro che, presso le Commissioni tributarie italiane, sono stati tacciati di anti-democraticità. Dovunque si assiste ad una corsa di ex-Asd gerenti spazi di attività motorie verso l’approdo alla “terra promessa” della ssdrl. Fino a quando qualcuno all’Eur prenderà coscienza di essere andato in fuorigioco.

\*ODCEC Biella



## LA FONDAMENTALE CONSULENZA DEL PROFESSIONISTA A SUPPORTO DEGLI SCAMBI GLOBALI DI EDOARDO LANZA \*

A seguito esperienza quotidiana in attività di consulenza verso imprese di diverse dimensioni vorrei ricordare l’importanza delle competenze del Dottore Commercialista nella consulenza aziendale a supporto di decisioni “epocali” (lo dico specificamente in questa difficile congiuntura) che possono determinare significativamente il futuro del tessuto socio-economico del nostro Paese.

La competenza potrebbe essere per semplicità riassunta in tre punti:

1) con il supporto dei dati, il Dottore Commercialista può favorire l’interiorizzazione da parte dell’imprenditore della flessione per cui diventa indispensabile la crescita di fatturato sui mercati esteri.

Si consideri che il Sistema Italia delle Imprese lavora in un contesto caratterizzato dai seguenti numeri:

- le imprese attive dell’industria e dei servizi che operano in Italia sono 4,4 milioni;
- la percentuale di microimprese (meno di 10 addetti) è il 95%;
- le imprese italiane attive nei mercati esteri sono 206.000;
- 64,9 % è la percentuale delle imprese che esportano per un valore inferiore a 75.000,00 € (fonte: IC&Partners - Dott.ssa L.Lovecchio - Biella, Gennaio 2014).

2) La consulenza del Dottore Commercialista può essere preziosamente finalizzata alla diagnosi dei processi per estero e/o internazionalizzazione considerato che - ferma la necessità individuata di cui al punto 1) gli obiettivi delle imprese verso i mercati internazionali sono i più diversi, così riepilogabili (fonte: ibidem):

- per l’azienda: strutturazione interna in termini di organizzazione, competenze, processi e risorse;
- per il prodotto: sviluppo di prodotti competitivi, innovativi, unici;
- per il progetto di internazionalizzazione deve avere idee chiare in termini di obiettivi, paesi, budget, tempi;
- circa le esperienze pregresse: far fruttare le esperienze avute in ricerche, fiere, export, import.

Internazionalizzare le attività aziendali è scelta oggi *inevitabile* ove il Professionista è attore di fondamentale ausilio nel valutare variabili quali:

- Complessità;
- Rischio;
- Competizione allargata;
- e *irrinunciabile* nella chiave di:
- individuazione nuovi mercati;
- sviluppo competitività;
- configurazione collaborazioni allargate.

3) Come fattore ultimo ma non meno importante amerei citare l’importanza di conoscenza e sensibilità verso altre Culture e Sistemi Paese anche per soppesare opportunamente rischi geopolitici e commerciali se necessario con l’ausilio delle informazioni fornite da agenzie specializzate (ove anche partecipate dallo Stato Italiano) quali ICE, SIMEST, SACE di cui ricordo sommariamente la *mission*:

- ICE: con presenza in 65 Paesi nel Mondo promuove l’internazionalizzazione, gli scambi e l’immagine del prodotto italiano nel mondo, in stretto raccordo con le imprese e tutti gli altri soggetti che operano sui mercati internazionali;
- SACE: offre soluzioni che facilitano l’attività d’impresa (processi di Export e/o Internazionalizzazione) sui mercati Internazionali e contribuisce, con la propria *expertise*, alla creazione e al

mantenimento di un contesto favorevole all’attività d’impresa (gestendo il rischio di condizioni di impresa e Sistema - Paese attraverso competenze assicurative e di gestione dei portafogli);

- SIMEST: finanziaria che sostiene lo sviluppo delle imprese italiane impegnate a realizzare progetti di internazionalizzazione. Gestisce strumenti finanziari e servizi reali per l’internazionalizzazione delle imprese italiane che promuove mediante partecipazione al capitale delle Società, individuazione di investimenti ed assistenza economico - finanziaria, gestione degli strumenti pubblici per l’internazionalizzazione affiancando l’impresa italiana in tutte le fasi di sviluppo (dall’individuazione opportunità di investimento e/o commesse alla fattibilità economico/finanziaria del progetto, all’inserimento sui mercati esteri (extra UE), al consolidamento finanziario delle PMI esportatrici, allo Sviluppo società estera per la realizzazione di nuove attività, allo Sviluppo investimenti produttivi e di innovazione in Italia e nelle controllate UE).

Banalmente o no, in questo senso il Professionista è candidato naturalmente all’intermediazione - a partire dalla gestione della “comunicazione di impresa” attraverso la redazione dello strumento di eccellenza in questo senso quale il bilancio in forma veritiera e corretta - tra impresa, le agenzie suindicate e l’istituto di credito controparte altresì protagonista irrinunciabile di questa dinamica.

Si ricorda che il Tessuto Produttivo Italiano è costituito da PMI - e non da grandi imprese come per esempio in Germania - e a dismisura specie nell’ultimo decennio si è ragionato su criticità per la crescita quali (senza particolari *focus* su specifici settori merceologici) su ripetute incapacità delle stesse a fare rete, sulle difficoltà nel passaggio generazionale e nel passare - nella logica di gestione familiare che peraltro ha decretato il successo del “Made in Italy” nel Secondo Dopoguerra (uno scrittore come Sergio Zavoli ha affermato che per individuare nella Storia d’Italia un successo paragonabile sui mercati internazionali - primato e frutto di intraprendenza e coraggio - occorre risalire necessariamente ai tempi delle Repubbliche Marinare dei secc.IX-XII) da “imprese prodotto” a “imprese per il mercato” in una dinamica pervasiva di “globalizzazione”.

La complessità è ovviamente anche conoscitiva, incentrata sulla corretta individuazione - una volta definita la strategia di impresa per export e/o internazionalizzazione - delle priorità e di partner.

Il Dottore Commercialista ricopre un ruolo fondamentale di orientamento nel processo con partner quali banche (ricordiamo che l'Italia vanta la solidità riconosciuta di alcune banche commerciali, e tra queste la presenza di una <<banca sistemica>> in una lista globale di soli 28 istituti -fonte: Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, N.204, Ottobre 2013, pag.10-) e agenzie in considerazione anche della conoscenza della fiscalità internazionale che impatta sul processo di internazionalizzazione e al contempo nella valutazione della fiscalità nazionale come incentivo di leva per le scelte strategiche.

In relazione all'export si consideri la prassi commerciale assai diffusa di fornitura con anticipi all'ordine e/o con importanti sconti in fattura; in questo contesto si consideri il valore aggiunto determinabile dalla consulenza del Dottore Commercialista per valutare opportunamente linee di credito per anticipi fatture o contratti estero (considerate talvolta meno rischiose rispetto al rischio commerciale Italia) anche come possibile importante fonte liquidità per la tesoreria aziendale (specie in questa congiuntura di tassi relativamente bassi e così attesi nel medio termine non solo in area UE).

Altresì il Dottore Commercialista può giocare un primario ruolo nel veicolare messaggio sull'importanza delle lettere di credito nel presidio del rischio commerciale internazionale (ad oggi si è assistito peraltro ad una discreta flessibilità di forme contrattuali collegate, che a fronte di un costo relativo sensibilmente maggiore possono peraltro garantire un presidio più forte del rischio grazie anche alla consulenza di istituti di credito caratterizzati da importanti reti fisiche internazionali e da primari rapporti di corrispondenza con altri istituti nel Mondo).

Si consideri infine l'innovazione di prodotto di agenzie come SACE che recentemente hanno sviluppato un portafoglio di soluzioni via via personalizzate in base alle caratteristiche del tessuto PMI Italia.

In conclusione il Dottore Commercialista, grazie alle qualificate competenze certificate nelle diverse aree funzionali d'impresa, oltre alla vivacità intellettuale che ritengo contraddistingua una Professione particolarmente proiettata sulla "Formazione Continua", assurge ad eccellenza protagonista nell'orientamento del Sistema Produttivo del Paese nel colloquio economico (processi industriali e scambi commerciali) con il Mondo ed è chiamato a svolgere senza retorica questo impegno "al servizio dell'interesse pubblico" necessariamente in questo momento, più tardi potrebbe essere sempre utile ma non come ora a fianco dell'Imprenditore.

\*ODCEC Biella, elenco speciale

## RECENSIONI



Per i tipi di Giappichelli Editore è disponibile un interessante testo, "L'economia delle imprese case d'asta", in cui l'autore, il dottore commercialista Alberto Solazzi, consigliere dell'Ordine di Biella, delegato alla formazione professionale e per circa dodici anni docente universitario alla Facoltà di Economia di Torino, tratta compiutamente e con metodo scientifico l'interessante argomento. Solazzi ci parla di come l'asta sin dall'antichità sia stata utilizzata come strumento per vendere oggetti e come mezzo per ottenere il maggiore vantaggio economico possibile. Le più famose aste dell'antichità erano legate alla vendita di schiavi in mercati organizzati periodicamente; il mercante riusciva attraverso questo mezzo di contrattazione a spuntare normalmente prezzi più alti rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere tramite trattativa privata. Oggi -spiega l'autore- anche a causa dello sviluppo che il modo di vendere all'asta ha avuto nei vari secoli, è possibile reperire tramite questo mezzo di commercializzazione qualsiasi bene. Infatti, accanto alla realtà di organizzazioni tradizionali, denominate casa d'asta (alcune delle quali sono sorte un paio di secoli fa), l'avvento delle nuove tecnologie ed in particolare internet hanno creato nuovi canali e, pertanto, lo strumento dell'asta per realizzare transazioni ha trovato un nuovo modo per farsi conoscere e avvicinare nuovi utilizzatori. Il libro tratta poi delle forme di svolgimento delle aste: l'asta inglese o al rialzo, l'asta olandese o asta inversa, l'asta al prezzo massimo, l'asta Vickrey. Inoltre tratta delle forme sviluppatesi con l'avvento delle aste on-line: il power group buying, l'asta stile bazar, il quick win, l'on-line batering. Vi è infine una interessante carrellata sul mercato dell'arte e sugli attori che su di esso si avvicendano. Insomma, un libro davvero singolare, adatto non solo a lettori esperti in materie economiche.

## INDICE

pag. 1

IL MODELLO TORINO  
*di Aldo Milanese*

VENTICINQUEMILA  
COMMERCIALISTI PER  
L'EMERGENZA GIUSTIZIA: LA  
PROPOSTA DI UN.I.CO.

*di Domenico Posca*

pag. 2

UNA BOTTA AL CERCHIO...  
*di Gianluca Tartaro*

pag. 3

DOMANDA DI PRE-CONCORDATO:  
UNA VISIONE AZIENDALISTICA DI  
UN'OPPORTUNITA' NORMATIVA  
*di Alessandro Solidoro e Antonio Magliona*

pag. 4

IL RECLAMO TRIBUTARIO: UNA  
CRITICA  
*di Domenico Calvelli*

pag. 5

STORIA DEGLI ISTITUTI DI  
CREDITO E COOPERATIVE NEL  
BIELLESE  
*di Ugo Mosca*

pag. 8

L'OMESSO VERSAMENTO DELLE  
RITENUTE ASSISTENZIALI E  
PREVIDENZIALI  
*di Ketty Zampaglione*

CATEGORIE DI AZIONI:  
OPPORTUNITA' E LIMITI  
*di Massimo Ghirlanda*

pag. 10

OCCHIALI ROSA PER NOI  
COMMERCIALISTI, PER I NOSTRI  
CLIENTI, PER IL NOSTRO PAESE  
*di Patrizia Bonaca*

IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO  
DELL'IMPOSTA SUL VALORE  
AGGIUNTO

*di Franco Giardino Roch*

pag. 13

LA MONETA NELL'ERA DIGITALE: IL  
BITCOIN. PROFILI INFORMATICO-  
GIURIDICI ED ANALISI DELLA  
NORMATIVA FISCALE IN FRANCIA E  
NEL MONDO

*di Camillo Sacchetto e Fanny Vibert*

pag. 15

E SE IL LEGISLATORE FOSSE  
ANDATO IN FUORIGIOCO?

*di Carlo Guglielminotti Bianco*

pag. 18

LA FONDAMENTALE CONSULENZA  
DEL PROFESSIONISTA A SUPPORTO  
DEGLI SCAMBI GLOBALI

*di Edoardo Lanza*

pag. 19


RECENSIONI



giornale  
**il Biellese**



**Università Popolare Biellese**  
per l'educazione continua



**Commercialisti Biellesi**

## IL COMMERCIA@LISTA®

Piazza Vittorio Veneto  
13900 Biella  
Testata iscritta al Registro Stampa del  
Tribunale di Biella al n. 576

Direttore responsabile  
Domenico Calvelli

Redattore capo  
Alfredo Mazzocato

Redattore capo area lavoro  
Martina Riccardi

### Comitato di redazione

Stefania Balle, Carlo Barbera Audis, Filippo Maria Baù, Daniele Beltrami, Annarita Bertolo, Monica Bettinelli, Lauro Bigliocca, Alberto Blotto, Alessandro Bonandini, Cristina Bortoli, Ornella Bosco, Cristina Bracco, Massimiliano Broglia Pilun, Silvio Callegaro, Maura Campa, Paolo Carnero, Federico Castelli, Pietro Castelli, Andrea Ceccarelli, Enrico Ceccarelli, Andrea Cedolini, Armando Cesa, Gianni Ciliesa, Elena Ciocchetti, Donatella Collodel, Gabriele Colombera, Elena Costanza, Roberto Cravero, Stefano Cravero, Irene Crestani, Corrado De Candia, Daniele De Leo, Alessandro De Palma, Davide Di Russo, Alberto Fangazio, Aureliano Felletti, Marina Femminis, Guido Fenaroli, Enrico Ferraro, Andrea Ferrero, Francesco Fornaro, Andrea Franciosi, Delia Frigatti, Giorgio Gaido, Pierfrancesco Galati, Debora Galluzzo, Paolo Garbaccio, Mauro Girardi, Riccardo Giusti, Michele Grandieri, Ombretta Graziani, Paolo Gremmo, Alberto Grosso, Carlo Guglielminotti Bianco, Franco Ianutolo Gros, Massimo Iaselli, Edoardo Lanza, Floreano Locatelli, Gerardo Longobardi, Andrea Maffeo, Cristina Maffeo, Gianni Maffeo, Carlo Maggia, Raffaella Marcone, Paola Patrizia Mastria, Lorenzo Maula, Chiara Mazzarotto, Paolo Mazzia, Gabriele Mello Rella, Sergio Mello Rella, Adriano Mello Teggia, Arrigo Merlo, Aldo Milanese, Cesare Mombello, Fabio Montalcini, Marina Moretti, Vittorio Moretti, Alberto Mosca, Antonella Mosca, Giorgio Mosca, Ugo Mosca, Chiara Mossotti, Alessandro Muriess, Enzo Mario Napolitano, Riccardo Nicoletto, Manuela Nicolo, Corrado Ogliaro, Pierangelo Ogliaro, Emanuele Panza, Amedeo Paraggio, Massimo Pelle, Cesare Piccardi, Gilberto Pichetto Fratin, Marco Pichetto Fratin, Massimo Pollifroni, Domenico Posca, Stefano Pugno, Martina Riccardi, Riccardo Righetti, Filippo Rimini, Vincenzo Rizzo, Massimo Roberto, Marilena Romano, Angelo Rota, Camillo Sacchetto, Ernesto Sacchi, Luisa Santopietro, Roberto Scomazzon, Giorgio Secchi, Roberto Secchi, Paolo Sella, Alessio Slanzi, Francesca Sola, Massimo Sola, Alberto Solazzi, Alessandro Solidoro, Fabrizio Soncina, Simona Tempia, Gianpiero Terzoglio, Silvio Tosi, Gabriella Tua, Marinella Uberti, Italo Vannelli, Maura Zai, Alessandro Zanotti, Barbara Zanotti, Marco Zoia

### Comitato di redazione area lavoro

Antonio Alfè, Pietro Aloisi Masella, Bruno Anastasio, Patrizia Argentesi, Andrea Banone, Paride Barani, Nicola Bellomo, Gianluca Bergia, Bruno Biasini, Rossella Billi, Cinzia Brunazzo, Davide Busi, Alessio Cadamosti, Giovanni Caiazza, Franco Caprioli, Giovanni Carella, Elena Cavallero, Andrea Cedolini, Maurizio Centra, Valter Chiappini, Michele Conte, Michele Coppo, Aldo Corapi, Ernesta Corona, Pasquale Cuccè, Giovanna D'Amico, Stefano Danieli, Maria Luisa De Cia, Sabrina De Nicco, Francesco De Napoli, Alessandro De Pascale, Luciano De Santis, Mauro De Santis, Nicola Del Piano, Ciro Di Lascio, Lorenzo Di Pace, Fabio F. Diano, Roberto Dotta, Maurizio Falcioni, Michele Farina, Barbara Ficarella, Elisabetta Filippis, Giovanni Fiorentino, Antonio Fiorillo, Luisella Fontanella, Maria Rosa Gheido, Paolo Giorgiutti, Giampiero Gogliettino, Laura Imovilli, Francesco Ingegno, Aurelia Isoardi, Roberta Jacobone, Enrico La Malfa, Floreano Locatelli, Carmen Lupo, Salvatore Malfitano, Mariano Marchese, Lorena Marcugini, Paolo Mazzoni, Filippo Mengucci, Francesco Mengucci, Luciano Monducci, Marcello Murabito, Sebastiano Nasuti, Giuseppe Nicoletti, Carmelo Pagliuca, Giuseppe Pierno, Giuseppe Pilato, Attilio Pivato, Laura Pollastro, Paolo Prearo, Ermelindo Provenzano, Lorena Raspanti, Quirino Razzano, Antonietta Russo, Fabrizio Sacchi, Achille Salvatori, Marco Sambo, Matteo Sanfilippo, Cinzia Sciannameo, Riccardo Serafini, Antonio Serpe, Salvaore Stifanelli, Antonio Tammara, Graziano Vezzoni, Antonio Zaccari

### con la collaborazione di:

- Coordinamento Interregionale ODCEC Piemonte e Valle d'Aosta
- Unione Italiana Commercialisti
- Gruppo Nazionale ODCEC Area Lavoro
- Affidavit Commercialisti®
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella
- Alberto Galazzo
- Silvano Esposito
- UPBeducu-Università Popolare Biellese per l'educazione continua
- Giornale Il Biellese
- Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Biella
- Unione Italiana Commercialisti di Biella
- Associazione Biellese Dottori Commercialisti

